



Documento di seduta

A9-0216/2023

19.6.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Radan Kanev

Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Tomas Tobé, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Benoît Lutgen, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	138
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA .	143
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	158
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	201
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	203

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0156),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0144/2022),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere motivato inviato dal Parlamento ceco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2022¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 17 ottobre 2022²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0216/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del...

² Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del...

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il Green Deal europeo⁵⁵ è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformatrice. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁵⁶ e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁷. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili⁵⁸ dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁹, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa⁶⁰ sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformatrice. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" ⁶¹, la strategia sul metano⁶² e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow⁶³, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici⁶⁴, la strategia sulla biodiversità⁶⁵, la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶⁶ e l'iniziativa per i prodotti sostenibili⁶⁷. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU⁶⁸ propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

Emendamento

(1) Il Green Deal europeo⁵⁵ è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando **l'uso (riuso)** e la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformatrice, **una transizione giusta e la necessità di tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze**. L'Unione sostiene inoltre **l'accordo di Parigi^{55 bis}** e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁵⁶ **nonché** i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁷ **e la sua partecipazione all'OMS**. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili⁵⁸ dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁹, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa⁶⁰ sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformatrice. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono **la normativa europea sul clima^{60 bis}**, il pacchetto "Pronti per il 55 %" ⁶¹, la strategia sul metano⁶² e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow⁶³, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici⁶⁴, la strategia sulla biodiversità⁶⁵, la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶⁶, **la strategia per il suolo^{66 bis}** e l'iniziativa per i prodotti sostenibili⁶⁷. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU⁶⁸ propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

⁵⁶https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁵⁷ <https://sdgs.un.org/goals>

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁶⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

^{55 bis} ***Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).***

⁵⁶https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁵⁷ <https://sdgs.un.org/goals>

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁶⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

^{60 bis} ***Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima").***

⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).

⁶³ <https://www.globalmethanepledge.org/>

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82 final.

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.

⁶⁷ COM(2022) 142

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55 %": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).

⁶³ <https://www.globalmethanepledge.org/>

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82 final.

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.

^{66 bis} ***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: strategia dell'UE per il suolo per il 2030 Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima; COM(2021)0699.***

⁶⁷ COM(2022) 142

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.

⁶⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del

Emendamento

(2) Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia, **acqua, qualità dell'aria** ed economia circolare, **tutelando nel contempo la salute e il benessere dei cittadini, proteggendo gli animali dai rischi e dalle incidenze ambientali e tenendo conto delle interconnessioni tra salute umana e salute animale**. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a **migliorare l'efficienza delle risorse e il riutilizzo e a ridurre nel contempo** le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali **promuovendo nel contempo pratiche agricole sostenibili che offrono molteplici vantaggi collaterali per gli obiettivi ambientali e climatici del Green Deal europeo** richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.

⁶⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (***BAT, Best Available Techniques***), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica ***e l'autonomia e l'autonomia*** dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili ***e l'offerta, in particolare tenuto conto della crescente domanda globale, della vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e delle tensioni geopolitiche.*** Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate ***solo per le attività riguardanti taluni minerali metalliferi e specifici minerali industriali che hanno un impatto significativo sull'ambiente e/o sul consumo di acqua ed energia, come la trasformazione chimica, confermata da una valutazione d'impatto,*** per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili, applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. ***La Commissione dovrebbe stilare, sulla base di una valutazione d'impatto, un elenco esaustivo di tali attività riguardanti alcuni minerali industriali.*** I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente

un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e **conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato al fine di modificare le pertinenti disposizioni dell'allegato I alla direttiva 2010/75/UE in caso di nuove importanti scoperte di minerali nell'Unione che abbiano un impatto ambientale significativo.**

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) I continui problemi di cattivi odori ("inquinamento olfattivo") come pure i problemi relativi allo scarico di acque reflue industriali, che possono essere aggravati dalle variazioni stagionali delle condizioni ambientali, destano particolare preoccupazione in numerose zone dell'Unione e non sono adeguatamente affrontati nella vigente legislazione unionale. Il presente atto modificativo dovrebbe tenere conto delle incidenze dell'inquinamento olfattivo e dell'inquinamento imputabile allo scarico di acque reflue industriali sulla salute, sulla qualità dell'ambiente e sulla qualità di vita dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) L'allevamento di suini, pollame e bovini provoca un rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di

(4) L'allevamento di suini, pollame e bovini, **pur contribuendo alla sicurezza alimentare**, provoca un rilascio significativo di emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del

sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini. I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.

suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le **grandi** installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini **su vasta scala**. I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente. ***Standard ambientali elevati sia delle attività industriali che dell'allevamento intensivo di animali tendono ad accrescere il valore produttivo dei prodotti, nel rispetto dei requisiti della legislazione ambientale dell'Unione. È pertanto indispensabile, per promuovere standard ambientali più elevati a livello mondiale, introdurre la reciprocità con i produttori al di fuori dell'Unione, incentivando in tal modo l'importazione nel mercato interno di prodotti che rispettano obblighi ambientali analoghi, a partire dalla produzione agricola di cui all'allegato I bis, come previsto dalla presente direttiva, ed eventualmente estendendo tale reciprocità alle attività industriali.***

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Fino al **2040** nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota unionale nella produzione mondiale di batterie. Sebbene molte delle attività della catena del valore delle batterie siano già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE e **le** batterie **siano** disciplinate in quanto prodotti dal regolamento (UE).../... del

Emendamento

(5) Fino al **2030** nell'Unione si assisterà probabilmente a un aumento significativo del numero di installazioni di grandi dimensioni per la produzione di batterie per veicoli elettrici, con un incremento della quota unionale nella produzione mondiale di batterie. Sebbene molte delle attività della catena del valore delle batterie siano già disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, **altre attività, come l'assemblaggio di moduli di batteria e pacchi batterie, non rientrano**

Parlamento europeo e del Consiglio* +, occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, **assicurare** che siano **anch'esse disciplinate** dalle disposizioni stabilite nella direttiva 2010/75/UE e contribuire così a una crescita più sostenibile della produzione di batterie. L'inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita.

chiaramente nel suo ambito di applicazione. Oltretutto, le batterie in quanto prodotti **sono disciplinate dal regolamento (UE)...** del Parlamento europeo e del Consiglio* +. **Tuttavia,** occorre ancora includere nell'ambito di applicazione della direttiva le installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie, **fatta eccezione per le installazioni che assemblano esclusivamente moduli di batteria e pacchi batterie, garantendo in tal modo che tali impianti di fabbricazione di grandi dimensioni siano anch'essi disciplinati** dalle disposizioni stabilite nella direttiva 2010/75/UE e contribuire così a una crescita più sostenibile della produzione di batterie. L'inclusione delle installazioni di grandi dimensioni che fabbricano batterie nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE migliorerà in modo olistico la sostenibilità di questi prodotti e ne ridurrà al minimo l'impatto sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5bis) L'idrogeno rinnovabile sarà fondamentale per sostituire i combustibili fossili dei settori difficili da decarbonizzare quali ad esempio le industrie ad alta intensità energetica e i trasporti, diversificare il mix energetico dell'Unione e promuovere i progressi verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. La produzione di idrogeno mediante l'elettrolisi dell'acqua ha un impatto ambientale assai inferiore rispetto alla sua produzione negli impianti di idrogeno convenzionali e l'impronta idrica è un parametro cruciale assai specifico del luogo che dipende dalla disponibilità, dal consumo, dal degrado e dall'inquinamento dell'acqua a livello locale. Sebbene richieda acqua di elevata qualità per la sua produzione, l'idrogeno come vettore energetico offre notevoli potenzialità in termini di autosufficienza per le piccole e medie imprese.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni.

Emendamento

(6) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, ***garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate***. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni. ***A tal fine, la Commissione dovrebbe definire orientamenti sulla pubblicazione delle autorizzazioni.***

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino o rischino di generare un pericolo per la salute umana o un significativo effetto negativo per l'ambiente, ***al fine di porre fine a tale pericolo.***

Emendamento

(8) Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti alle persone fisiche o giuridiche a norma della direttiva 2010/75/UE. Nell'ambito delle misure di garanzia della conformità, ***al fine di porre fine a tale pericolo***, le autorità competenti dovrebbero poter sospendere il funzionamento di un'installazione qualora una continua violazione delle condizioni di autorizzazione e una mancata reazione ai riscontri della relazione di ispezione rappresentino o rischino di generare un pericolo per la salute umana o un significativo effetto negativo per l'ambiente ***di uno o più Stati membri, ad esempio, tramite lo scarico delle acque reflue, e incidere negativamente sui servizi ecosistemici, come l'approvvigionamento di acqua potabile. L'autorità competente dovrebbe migliorare la comunicazione con le***

parti interessate e informare i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue nonché le autorità competenti transfrontaliere interessate da una violazione.

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno imporre requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Emendamento

(9) Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno ***applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto e imporre alle installazioni che non attuano un sistema certificato di gestione dell'energia o a quelle che non attuano i risultati di un audit energetico certificato*** requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito. ***Il piano REPowerEU afferma che le misure di efficienza energetica possono migliorare la resilienza in caso di perturbazione delle importazioni di energia da paesi terzi verso l'Unione a i suoi Stati membri, in particolare nell'eventualità di conflitti geopolitici.***

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra la direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/2006⁷¹, per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie tra il lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze

Emendamento

(10) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che è necessario rafforzare i legami tra la direttiva e il regolamento (CE) n. 1907/2006⁷¹, per poter affrontare meglio i rischi connessi all'uso di sostanze chimiche nelle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in questione. Al fine di sviluppare sinergie, ***in particolare sulla minimizzazione delle emissioni di sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche***, tra il

chimiche (ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT.

lavoro svolto sulle sostanze chimiche dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e la preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT a norma della direttiva 2010/75/UE, all'ECHA dovrebbe essere assegnato un ruolo formale nella preparazione dei documenti di riferimento sulle BAT. ***Inoltre, tale processo trarrebbe vantaggio dalle competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente.***

⁷¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁷¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili, nonché di quelle raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno assicurare che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni commerciali qualificate come riservate o informazioni commerciali sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni di categoria aventi

Emendamento

(11) Al fine di agevolare lo scambio di informazioni a sostegno della determinazione dei livelli delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, mantenendo nel contempo l'integrità delle informazioni commerciali riservate, è opportuno specificare le procedure per il trattamento delle informazioni qualificabili come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili, nonché di quelle raccolte presso l'industria nel contesto dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione ai fini dell'elaborazione, del riesame o dell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. È opportuno assicurare, ***anche, ad esempio, tramite accordi di riservatezza e non divulgazione e l'anonimizzazione dei dati,*** che le persone che partecipano allo scambio di informazioni non condividano informazioni commerciali qualificate come riservate o informazioni commerciali sensibili con rappresentanti di imprese o associazioni

un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

di categoria aventi un interesse economico nelle attività industriali in questione e nei relativi mercati. Lo scambio di informazioni lascia impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento

(12) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente, ***in particolare con la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016***, dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso ***delle risorse*** e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterlo a disposizione del pubblico. ***Il sistema di gestione ambientale*** dovrebbe inoltre

Emendamento

(13) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso ***e il riutilizzo*** delle risorse ***e*** dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterlo a disposizione del pubblico. ***Il sistema di gestione ambientale andrebbe sviluppato in modo tale da rispecchiare la natura, le dimensioni e la***

contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

complessità dell'installazione, così come le potenziali ripercussioni ambientali. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe essere sottoposto ad audit e messo gratuitamente a disposizione del pubblico su Internet. Esso dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue, al fine di assicurare che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.

Emendamento

(14) È necessario specificare ulteriormente le condizioni alle quali l'autorità competente, quando fissa i valori limite applicabili agli scarichi di inquinanti nelle acque in un'autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 2010/75/UE, può tenere conto dei processi di trattamento a valle in un impianto di trattamento delle acque reflue, al fine di assicurare che tali scarichi non comportino un aumento del carico di inquinanti nelle acque riceventi ***o impediscano la capacità o il potenziale di recuperare le risorse dal flusso di trattamento delle acque reflue*** rispetto a una situazione in cui l'installazione applica le BAT e rispetta i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per gli scarichi diretti.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle

Emendamento

(15) Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni

conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a fissare i valori limite di emissione più bassi possibili nelle autorizzazioni, in modo da riflettere le prestazioni BAT per le installazioni specifiche, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e mirando alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni***, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.

sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***Pertanto, l'autorità competente dovrebbe fissare valori limite di emissione, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL, al livello più rigoroso ottenibile per l'installazione specifica.*** I valori limite di emissione ***dovrebbero tenere conto degli effetti incrociati, basarsi su una valutazione del gestore che analizzi la fattibilità di rispettare il limite più rigoroso dell'intervallo BAT AEL e punti alle migliori prestazioni ambientali generali possibili per l'installazione specifica in condizioni di esercizio normali, tenendo conto nel contempo delle variazioni standard di funzionamento in caso di medie a breve termine***, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di

emissione meno rigorosi.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite **obbligatori** di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l'uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.

Emendamento

(16) Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori limite **indicativi** di prestazione ambientale, ***purché sia assicurata la prestazione inferiore dell'intervallo obbligatorio***, per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso l'uso di acqua, energia e materiali riciclati, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, ***tenendo conto nel contempo del maggior consumo energetico legato a determinate attività e processi di decarbonizzazione e disinquinamento, nonché a tecniche emergenti e innovative e all'intero ecosistema industriale. Le autorità competenti dovrebbero poter concedere deroghe temporanee soltanto se una valutazione dimostra che il conseguimento dei valori limite di prestazione ambientale con le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT comporterebbe costi sproporzionatamente più elevati rispetto ai vantaggi ambientali e agli effetti incrociati, e allorché si consegua un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo insieme.***

Emendamento 18
Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali, al fine di assicurare un'attuazione più armonizzata delle deroghe in tutta l'Unione. Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto delle norme di qualità ambientale.

Emendamento

(17) Al fine di prevenire o ridurre al minimo le emissioni di inquinanti da parte delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione dovrebbero essere inquadrate meglio, attraverso principi generali. ***Occorre definire criteri chiari, tra cui la durata massima e i tempi per la revisione delle deroghe***, al fine di assicurare un'attuazione più armonizzata delle deroghe in tutta l'Unione. Inoltre, non dovrebbero essere concesse deroghe ai valori limite di emissione qualora possano mettere a rischio il rispetto delle norme di qualità ambientale.

Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa discrepanza negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, e di ridurre contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV riguardanti la valutazione del rispetto dei

Emendamento

(18) La valutazione della direttiva 2010/75/UE ha concluso che vi era una certa discrepanza negli approcci di valutazione della conformità per le installazioni di cui al capo II della direttiva. Al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, di assicurare un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e condizioni di parità in tutta l'Unione, e di ridurre contemporaneamente al minimo gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità pubbliche ***e prevenendo i rischi di corruzione***, la Commissione dovrebbe stabilire norme comuni per valutare il rispetto dei valori limite di emissione e la convalida dei livelli misurati per le emissioni sia nell'atmosfera sia nell'acqua sulla base delle migliori tecniche disponibili. Tali norme di valutazione della conformità dovrebbero prevalere sulle norme di cui ai capi III e IV

valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.

riguardanti la valutazione del rispetto dei valori limite di emissione contenuti negli allegati V e VI della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) ***È auspicabile che gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, garantiscano la razionalizzazione dei metodi armonizzati di monitoraggio ambientale, tra cui le tecniche di monitoraggio emergenti, ad esempio tramite colonie di api mellifere, per individuare gli inquinanti pertinenti.***

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di

(19) Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata **e tenendo conto dell'effetto cumulativo degli impianti nella stessa zona geografica**, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di

emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. **Tale riesame o aggiornamento dovrebbe** avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷².

⁷² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20) **Per garantire che le autorizzazioni concesse a norma della direttiva 2010/75/UE rispondano alla necessità di migliorare le prestazioni**, le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. **Tali riesami dovrebbero essere effettuati ogni 8 anni. Tali riesami delle autorizzazioni dovrebbero** avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷².

⁷² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(20 bis) Dato il principio generale dell'applicazione non retroattiva di una legge, i nuovi requisiti per i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale dovrebbero applicarsi alle installazioni soltanto se è necessario un aggiornamento dell'autorizzazione a causa dell'adozione di una nuova conclusione sulle BAT dopo il termine di recepimento della presente direttiva, o se gli standard di qualità ambientale o la sicurezza di esercizio dell'installazione richiedono un aggiornamento dell'autorizzazione e comunque entro 10 anni dall'entrata in vigore. Per le nuove installazioni invece che hanno avviato la procedura di domanda dopo la data di recepimento della presente direttiva, dovrebbero applicarsi i nuovi requisiti per i valori limite di emissione.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe aver luogo prima del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti.

Emendamento

(23) La cooperazione transfrontaliera **attraverso idonei canali di comunicazione regionali** dovrebbe aver luogo prima **del riesame o** del rilascio delle autorizzazioni qualora più di uno Stato membro possa subire effetti derivanti dal funzionamento di un'installazione, e dovrebbe comprendere l'informazione preventiva e la consultazione del pubblico interessato e delle autorità competenti degli altri Stati membri che potrebbero subire tali effetti.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione

Emendamento

(24) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria

dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e **le relative** prestazioni ambientali. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).

europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi, **compresi quelli essenziali per la duplice transizione verde e digitale e per il conseguimento degli obiettivi della normativa europea sul clima. In assenza dell'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica**, è pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology Readiness Level), e **valutare il livello delle** prestazioni ambientali **di tali tecniche, tenendo conto di ogni potenziale limitazione per quanto riguarda la disponibilità di dati**. Ciò contribuirà anche allo scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare

RR\1281244IT.docx

Emendamento

(25) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e

25/203

PE737.352v03-00

e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8° programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵, **fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni.** La principale priorità è la **trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I.** Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione **nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1° gennaio 2030.** Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l'organismo di audit incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto **di esecuzione**, e gli operatori dovrebbero renderli pubblici.

climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8° programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto essere tenuti a includere piani di trasformazione **indicativi a livello di gruppo, di società o di installazione** nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵, **laddove per i piani di trasformazione, le informazioni e i dati già comunicati in conformità di altre normative dell'Unione, come ad esempio la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio^{75 bis} o la direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità [GU: inserire il numero di riferimento per la procedura 2022/0051(COD)]^{75 ter}, dovrebbe essere possibile fare semplice riferimento se sono conformi agli elementi dei piani di trasformazione.** La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica **per i quali è concessa una deroga o che figurano tra le 200 installazioni più inquinanti, ad eccezione degli impianti dei quali è prevista la chiusura per il 2035,** dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2027 **a livello di installazione.** **Come seconda priorità, tutti gli altri gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2029 a livello di gruppo o di società con riferimento a ciascuna installazione.** Analogamente, i gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione **entro** il 1° gennaio 2030. Sebbene i piani di trasformazione siano da considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, l'organismo di audit incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la

Commissione europea stabilirà in un atto *delegato*, e gli operatori dovrebbero renderli pubblici, *pur nel rispetto della confidenzialità e non rivelando informazioni aziendali sensibili. È opportuno che la Commissione proceda a un riesame intermedio dell'atto delegato del piano di trasformazione nel 2035, a seguito della quale dovrebbe rivedere i piani di trasformazione.*

⁷⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁷⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

^{75 bis} *Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).*

^{75 ter} *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.*

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) *Visti i rischi connessi all'acqua e quelli per l'acqua imputabili alle attività industriali, in particolare tenendo conto dell'attuale situazione di siccità e di inondazioni in Europa o dell'innalzamento del livello del mare, gli strumenti digitali, come i sistemi di gestione digitalizzati, potrebbero contribuire a valutare e gestire in*

termini quantitativi e qualitativi i rischi connessi all'acqua nonché aiutare gli operatori a trasformare le loro installazioni.

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività di allevamento di pollame, suini e bovini, nonché per modificare gli allegati I e I bis della direttiva aggiungendo un'attività agroindustriale in modo da garantire che soddisfi i suoi obiettivi in materia di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la

Emendamento

(29) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività, ***indipendentemente dalle procedure di autorizzazione o di registrazione, di allevamento su larga scala di animali a norma dell'allegato I bis alla presente direttiva.*** È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione i) del formato da utilizzare per la sintesi dell'autorizzazione; ii) di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali; del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua; delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali; e v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸.

⁷⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 30

Emendamento

(30) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2010/75/UE, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione i) del formato da utilizzare per la sintesi dell'autorizzazione; ii) di una metodologia standardizzata per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici ambientali, ***prendendo in considerazione il metodo del "valore della vita statistica" (VSL), se del caso; iii)*** del metodo di misurazione per valutare il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione per quanto riguarda le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua; delle disposizioni dettagliate necessarie per l'istituzione e il funzionamento del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali; e v) del formato da utilizzare per i piani di trasformazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁸.

⁷⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione. Laddove una violazione accertata in forza della presente direttiva costituisca un'infrazione anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, è opportuno tener conto della direttiva suddetta.

Emendamento

(31) Al fine di garantire l'effettiva attuazione e applicazione degli obblighi definiti nella direttiva 2010/75/UE, è necessario specificare il contenuto minimo di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le disparità nei regimi sanzionatori, il fatto che le sanzioni imposte in molti casi siano considerate troppo lievi per avere un effetto davvero deterrente sui comportamenti illeciti e la mancanza di uniformità nell'attuazione tra gli Stati membri compromettono la parità di condizioni sulle emissioni industriali in tutta l'Unione. ***La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione uniforme mediante l'adozione di orientamenti, i quali dovrebbero includere il principio della compensazione, in via prioritaria, delle comunità locali in cui è stato provocato il danno. Gli Stati membri dovrebbero rispettare le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il principio del ne bis in idem e il principio di proporzionalità.*** Laddove una violazione accertata in forza della presente direttiva costituisca un'infrazione anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, è opportuno tener conto della direttiva suddetta.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone

Emendamento

(32) In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone

fisiche o giuridiche interessate e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione. Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

fisiche o giuridiche interessate e, se del caso, dalle autorità competenti responsabili della violazione, ***ove una decisione, un atto o un'omissione da parte dell'autorità abbia causato il danno o vi abbia contribuito***. Le norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana di cui all'articolo 191 TFUE. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) In circostanze eccezionali come la pandemia di COVID-19 o la guerra della Russia contro l'Ucraina, in cui un'installazione subisce una persistente interruzione della fornitura di materie prime o combustibile o una perturbazione degli elementi della tecnica di riduzione delle emissioni per cause di forza maggiore, potrebbe essere necessario fissare temporaneamente valori limite di emissione o di prestazione ambientale meno rigorosi, pur garantendo la tutela generale dell'ambiente.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono *generalmente* di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra *tuttavia* che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali *sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri* è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario adeguare *l'onere della prova* applicabile a tali situazioni. *Pertanto*, se un *privato riesce* a fornire prove sufficientemente *solide* da poter presumere che la violazione *della direttiva 2010/75/UE sia all'origine dei danni causati*

(33) È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario adeguare *la legislazione nazionale sulle presunzioni confutabili* applicabile a tali situazioni. *Le presunzioni confutabili sono un meccanismo comune per alleviare le difficoltà probatorie del ricorrente, preservando nel contempo i diritti del convenuto. Le presunzioni confutabili si*

alla salute o *vi abbia contribuito* in modo *significativo*, dovrebbe spettare al convenuto *confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile*.

applicano soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni. Onde mantenere una perequazione dei rischi ed evitare un'inversione dell'onere della prova, un ricorrente dovrebbe essere tenuto a fornire prove sufficientemente pertinenti, tra cui dati scientifici, da poter presumere che la violazione sia all'origine o abbia contribuito al danno. Alla luce delle difficoltà probatorie cui sono confrontati i feriti, in particolare in casi complessi, il meccanismo presunzioni confutabili permetterebbe di conseguire un giusto equilibrio tra coloro che subiscono danni alla loro salute, le imprese e, se del caso, le autorità. Dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare dati scientifici pertinenti, a prescindere dal fatto che siano o meno pubblicati sul portale, come prove in conformità del diritto nazionale. Qualora tali dati scientifici pertinenti non siano disponibili, dovrebbe essere possibile utilizzare altre prove a sostegno della richiesta di indennizzo a norma del diritto nazionale.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione

(35) L'attuazione della direttiva 2010/75/UE ha messo in evidenza divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, ***le installazioni dovrebbero rientrare*** nell'ambito di applicazione della direttiva ***ogniqualevolta***

Emendamento

(35) L'attuazione della direttiva 2010/75/UE ha messo in evidenza divergenze di applicazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la copertura delle installazioni per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in quanto il testo della definizione di tale attività ha consentito agli Stati membri di decidere se applicare entrambi o solo uno dei due criteri relativi alla capacità di produzione e alla capacità dei forni. Ai fini di un'attuazione più coerente della direttiva suddetta, ***nonché la conformità alla direttiva 2003/87/CE*** e per garantire condizioni di parità in tutta l'Unione, ***è opportuno stabilire criteri chiari e univoci per l'inclusione della fabbricazione su scala industriale di prodotti***

uno di questi due criteri sia soddisfatto.

ceramici mediante cottura nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE. Tali criteri dovrebbero corrispondere ai criteri stabiliti nella direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni, che possono essere emesse dall'installazione interessata e possono avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare matrici ambientali. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di selezionare altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non completo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere l'elenco non completo delle sostanze inquinanti fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006⁷⁹.

⁷⁹ Regolamento (CE) n. 166/2006 del

Emendamento

(36) Nel fissare i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione tutte le sostanze, comprese le sostanze che destano nuove preoccupazioni **e provocano inquinamento olfattivo**, che possono essere emesse dall'installazione interessata **nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque di falda** e possono avere un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana. A tal fine occorre tenere conto delle caratteristiche di pericolosità, della quantità e della natura delle sostanze emesse e del loro potenziale di inquinare matrici ambientali, **come pure delle variazioni stagionali dell'ambiente, che vanno pure prese in considerazione**. Nel selezionare le sostanze per le quali devono essere fissati valori limite di emissione, il punto di riferimento è rappresentato, laddove pertinente, dalle conclusioni sulle BAT, benché l'autorità competente possa decidere di selezionare altre sostanze. Attualmente le singole sostanze inquinanti sono indicate in un elenco non completo nell'allegato II della direttiva 2010/75/UE, il che non è compatibile con l'approccio olistico della direttiva stessa e non riflette la necessità che le autorità competenti tengano conto di tutte le sostanze inquinanti pertinenti, comprese quelle che destano nuove preoccupazioni. È pertanto opportuno sopprimere l'elenco non completo delle sostanze inquinanti fare invece riferimento all'elenco degli inquinanti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006⁷⁹.

⁷⁹ Regolamento (CE) n. 166/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio⁸⁰ e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

⁸⁰ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Non esistono conclusioni sulle BAT per le discariche, sebbene queste rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE, in quanto tale attività rientra nell'ambito della direttiva 1999/31/CE del Consiglio⁸⁰ e i requisiti di quest'ultima direttiva sono considerati BAT. Grazie all'evoluzione tecnica e all'innovazione intervenute dopo l'adozione della direttiva 1999/31/CE, sono ora disponibili tecniche più efficaci a tutela della salute umana e dell'ambiente. L'adozione di conclusioni sulle BAT nell'ambito della direttiva 2010/75/UE consentirebbe di affrontare le principali questioni ambientali connesse al funzionamento delle discariche di rifiuti, tra cui le significative emissioni di metano. La direttiva 1999/31/CE dovrebbe pertanto consentire l'adozione di conclusioni sulle BAT relative alle discariche ai sensi della direttiva 2010/75/UE. ***È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE.***

⁸⁰ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(38) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2010/75/UE e 1999/31/CE.

soppresso

**Emendamento 38
Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(38 bis) Le procedure di cui alla direttiva 2010/75/UE, comprese le procedure di preparazione delle BAT e le procedure nazionali di autorizzazione, sono considerate troppo lunghe dalle industrie interessate e causa di incertezza giuridica per i soggetti interessati e ciò per lo più in ragione dell'insufficiente capacità amministrativa. A tale proposito, la notevole estensione dell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE rappresenta un'ulteriore sfida per la Commissione, il forum di cui all'articolo 13 e, in particolare, le autorità nazionali competenti. La Commissione dovrebbe presentare un piano d'azione per rafforzare la capacità amministrativa a livello nazionale e dell'Unione, consentendo in tal modo l'accelerazione delle procedure previste dalla direttiva, in particolare le tecnologie abilitanti. La Commissione dovrebbe inoltre fornire assistenza tecnica agli Stati membri per conformarsi alle nuove procedure legislative e tecniche, ad esempio mediante uno strumento digitale uniforme per la presentazione delle domande di autorizzazione.

**Emendamento 39
Proposta di direttiva
Considerando 38 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(38 ter) A decorrere dall'entrata in vigore del presente atto modificativo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le autorità competenti siano in grado di gestire l'aumento del carico di lavoro

connesso all'attuazione della direttiva 2010/75/UE quale modificata dalla presente direttiva e garantire una procedura di autorizzazione rapida, efficace e agevole, in particolare, nel caso di autorizzazioni rapide per le installazioni che applicano tecniche emergenti, riducendo così al minimo l'incertezza per le imprese, e sostenere il passaggio a un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra, preservando al contempo la salute e i diritti dei cittadini interessati.

Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

Emendamento

Essa fissa inoltre norme intese a evitare oppure, qualora ciò non sia possibile, ridurre **costantemente** le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In aggiunta, essa definisce norme concepite per migliorare l'efficienza delle risorse al fine di ridurre l'uso di acqua, energia e materie prime.

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 2

Testo in vigore

2) "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o **rumore** nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

Emendamento

-a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2 "inquinamento", l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, **rumore o odore ("inquinamento olfattivo")** nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a bis (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-a bis) è inserito il punto seguente:

"2 bis) "inquinamento olfattivo", l'inquinamento prodotto da emissioni gassose nell'atmosfera che può provocare lesioni o una condizione di notevole indisposizione o malessere generale alle persone che vivono nelle vicinanze dell'installazione;"

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) è inserito il punto seguente:

5 bis) "valore limite di prestazione ambientale", il valore indicativo di prestazione ambientale all'interno della gamma vincolante di livelli di prestazione ambientale, compresi i livelli di consumo, i livelli di efficienza delle risorse relativi a materiali, risorse idriche ed energetiche, rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate, in cui l'intervallo non può essere superato in uno o più periodi di tempo;";

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a quater (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 9

Testo in vigore

9) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente;

Emendamento

a quater) il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9) "modifica sostanziale", una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero **un'estensione o un potenziamento della durata dell'autorizzazione** di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l'ambiente;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a quinquies (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 10 – lettere b e c

Testo in vigore

Emendamento

a quinquies) le lettere b) e c) del punto

b) per "tecniche disponibili" le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte **nello Stato membro di cui si tratta**, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c) per "migliori", si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

10 sono sostituite dalle seguenti:

"b)per "tecniche disponibili" le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte **all'interno dell'Unione**, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c) per "migliori", si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, **comprese la salute umana e la protezione del clima;**";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

12) "conclusioni sulle BAT", un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, il contenuto minimo di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento associati alle migliori tecniche disponibili, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

Emendamento

12) "conclusioni sulle BAT", un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, i livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili, il contenuto minimo di un sistema di gestione ambientale compresi i valori di riferimento associati alle migliori tecniche disponibili, **i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti, i livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti**, il controllo associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 13 bis

Testo della Commissione

13 bis) "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili", gli intervalli di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT;

Emendamento

13 bis) "livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili", gli intervalli ***vincolanti*** di livelli di prestazione ambientale ***per le installazioni che rientrano nelle stesse attività settoriali e che presentano caratteristiche simili, quali vettori energetici, materie prime, unità di produzione e prodotti finali, quando i dati messi a disposizione nello scambio di informazioni a sostegno della determinazione delle BAT sono sufficientemente solidi in tutta l'Unione, compresi i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, per le conclusioni sulle BAT a seguito della prima conclusione dopo il [inserire la data finale per il recepimento della presente direttiva modificativa], i livelli di riutilizzo dell'acqua, dell'energia e delle materie prime***, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una BAT o una combinazione di BAT, ***come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media per un determinato periodo di tempo, in condizioni di riferimento specificate***;

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 13 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è inserito il punto seguente:

13 bis bis) "impianto di trattamento di acque reflue industriali", impianto di trattamento di acque reflue disciplinato dalla direttiva 2010/75/UE;

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 13 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) è inserito il punto seguente:

13 bis ter) "impianto di trattamento di acque reflue urbane", impianto di trattamento di acque reflue disciplinato dalla direttiva 91/271/CEE;

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c quater (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 14

Testo in vigore

Emendamento

14) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

c quater) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14) "tecnica emergente", una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente *e della salute umana* nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione *della salute umana e* dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 23

Testo in vigore

23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 2, punto 1, *della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova**;

* *GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.*

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 23 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) il punto 23) è sostituito dal seguente:

"23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9, *del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili**;"

* *GU L 084 del 31.3.2016, pag. 1.*

23 quater bis) "norme operative", le norme per la registrazione o l'inclusione in autorizzazioni o norme generali vincolanti per la registrazione o l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui all'allegato I bis, contenenti i valori limite di emissione, i valori limite di prestazione ambientale, le prescrizioni in materia di controllo associate e, se del caso, le pratiche di spargimento sul suolo, le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la gestione alimentare, la preparazione dei mangimi, la stabulazione, la gestione del letame (raccolta, stoccaggio, trasformazione, spandimento sul terreno) e il deposito delle carcasse, che sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili e di altre misure pertinenti conformi

all'allegato III;

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera e

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 23 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

23 quater bis) "agricoltura estensivo", un tipo di allevamento caratterizzato da bassi livelli di input per unità di superficie, basati su pratiche estensive, con una densità di unità di bestiame pari o inferiore a 2,0 UBA per ettaro (densità UBA/ha) utilizzati per il pascolo, o basati su pratiche agricole certificate a norma della direttiva 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, con una densità di unità di bestiame pari o inferiore a 2,0 UBA per ettaro (densità UBA/ha) utilizzati per il pascolo o il foraggio, o pratiche di allevamento in cui il bestiame è soggetto a pratiche di transumanza di almeno 180 giorni all'anno o il tempo consentito dalle condizioni climatiche, in particolare nelle regioni alpine;

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera f

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 48

Testo della Commissione

Emendamento

48) "minerali industriali", i minerali usati nell'industria per fabbricare prodotti semilavorati o finiti, ad eccezione dei minerali metalliferi, energetici, da costruzione e delle pietre preziose;

soppresso

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 49

Testo della Commissione

49) **"minerali metalliferi", i minerali che producono metalli o materie metalliche;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 50

Testo della Commissione

50) "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, espressi come media in un determinato arco di tempo *e* nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

Emendamento

50) "livelli di emissione associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti, **come descritto nelle conclusioni sulle BAT**, espressi come media in un determinato arco di tempo nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera f
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 51

Testo della Commissione

51) "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti", la gamma di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti;

Emendamento

51) "livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti", la gamma **indicativa** di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, **compresi i livelli di consumo dei materiali, dell'acqua e dell'energia**, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una

combinazione di tecniche emergenti, *per le installazioni nell'ambito delle stesse attività settoriali e con caratteristiche simili, quali i vettori energetici, le materie prime, le unità di produzione e i prodotti finali, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;*

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera f

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 53 – lettera a

Testo della Commissione

a) livelli di consumo,

Emendamento

a) livelli di consumo *di energia e acqua,*

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera f

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 53 – lettera b

Testo della Commissione

b) livelli di efficienza *delle risorse* e livelli di riutilizzo, *materiali di copertura, risorse idriche ed energetiche;*

Emendamento

b) livelli di efficienza *dell'acqua, dell'energia e delle materie prime;* livelli di riutilizzo *dell'acqua, dell'energia e delle materie prime;*

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera f

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 53 – lettera f

Testo in vigore

e) rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate.

Emendamento

e) rifiuti e altri livelli ottenuti in condizioni di riferimento specificate, *come descritto nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato*

arco di tempo.

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera f

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***53 bis) "sistema di riutilizzo dell'acqua",
l'infrastruttura e altri elementi tecnici
necessari alla produzione, all'erogazione
e all'utilizzo delle acque depurate; esso
comprende tutti gli elementi dal punto di
partenza del processo di produzione al
punto di utilizzo delle acque depurate,
compresa l'infrastruttura di distribuzione
e accumulo, se del caso;***

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera f

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***53 ter) "acqua depurata", l'acqua che è
stata affinata da usi precedenti ed è
riutilizzata per un diverso scopo
vantaggioso;***

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera f

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 53 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

53 quater) "riutilizzo dell'acqua", il processo attraverso il quale l'acqua è affinata dall'uso precedente e convertita attraverso un sistema di riutilizzo dell'acqua in acqua che può essere riutilizzata per una serie di scopi;

Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) è inserito il seguente articolo 3 bis:

Articolo 3 bis

Informazioni aziendali riservate.

1. A norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, solamente le informazioni non riservate sono rese pubbliche conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

2. Indipendentemente da chi pubblica le informazioni, gli Stati membri provvedono affinché, prima della pubblicazione, i gestori abbiano la possibilità di chiedere in modo proporzionato il trattamento riservato degli elementi pertinenti da parte dell'autorità competente entro un termine ragionevole e chiaramente definito. Le informazioni possono essere espunte o, se ciò non è possibile, escluse nel caso di informazioni commerciali riservate.

3. Entro un mese dalla richiesta presentata a norma del paragrafo 2, l'autorità competente valuta la richiesta e comunica al gestore la sua decisione. In mancanza di accordo, il gestore può

impugnare la decisione dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro entro un mese dalla decisione dell'autorità competente.

4. Se il gestore chiede un trattamento riservato, l'autorità competente sospende la pubblicazione degli elementi contestati solo fino al raggiungimento di un accordo con le autorità competenti o all'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro.

Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un'autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

Emendamento

4 bis) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un'autorizzazione. Al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura, **è istituito un sistema elettronico di autorizzazione.**";

(32010L0075)

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 - comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione;

a) un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione, ***compresi i requisiti di controllo delle emissioni***;

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Emendamento

Per definire il formato della sintesi di cui al secondo comma ***e gli orientamenti sulla pubblicazione delle autorizzazioni di cui al primo comma*** la Commissione adotta, ***entro il 31 dicembre 2024***, un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri presentano alla Commissione una valutazione delle misure necessarie a seguito delle modifiche apportate alla presente direttiva, comprese una previsione e stime del carico di lavoro accumulato per le autorità competenti al fine di garantire che dispongano di un'adeguata capacità amministrativa per garantire una procedura di autorizzazione tempestiva, efficiente e agevole.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2010/75/UE

4 ter. Fatte salve le altre pertinenti normative dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché la procedura per il rilascio accelerato di autorizzazioni per le installazioni che applicano una tecnica emergente relativa all'attività principale dell'installazione a norma dell'articolo 27 quater non superi i 18 mesi, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali.

Se è necessaria una proroga fino a sei mesi, lo Stato membro informa il gestore in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

Le autorità competenti completano il trattamento delle domande di autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento.

Entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta da parte del richiedente, l'autorità competente emette un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella valutazione dell'impatto ambientale. Se anche altre normative dell'Unione richiedono una valutazione degli effetti sull'ambiente, l'autorità nazionale competente predispone procedure coordinate e comuni conformi alle prescrizioni di tale normativa dell'Unione.

Entro 12 mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione da parte del gestore, le autorità competenti completano la parte relativa alla consultazione pubblica della valutazione dell'impatto ambientale del progetto.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 5 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. *Le norme di cui al paragrafo 4 bis si applicano anche quando un gestore presenta una domanda di autorizzazione per più di un'installazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.*

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 6 – comma 2

Testo in vigore

Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere ***semplicemente*** un riferimento alle disposizioni stesse.

Emendamento

5 bis) *all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti, l'autorizzazione può contenere un riferimento alle disposizioni stesse. ***Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni."***;

(32010L0075)

Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di inquinamento delle risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o delle infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i

gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati, compresi i gestori di acque reflue transfrontaliere, delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati da tale inquinamento alla salute umana e all'ambiente.

Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente. Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze sull'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.

Emendamento

In caso di incidente o inconveniente che incida in modo significativo sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata immediatamente ***attraverso i canali di comunicazione consolidati di cui all'articolo 26, paragrafo 5.*** Gli Stati membri interessati si adoperano, grazie alla cooperazione transfrontaliera e multidisciplinare, per limitare le conseguenze sull'ambiente e la salute umana e prevenire eventuali altri incidenti o inconvenienti.

Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Violazioni

Emendamento

Conformità

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 - parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché:

Emendamento

In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione ***derivanti dalla presente direttiva***, gli Stati membri provvedono affinché:

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al primo comma, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.

Emendamento

Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione presenti un pericolo immediato per la salute umana, ***il consumo di acqua potabile*** o minacci di provocare ripercussioni serie ed immediate sull'ambiente e sino a che la conformità non sia ripristinata conformemente al primo comma, lettere b) e c), è sospeso senza indugio l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata.

Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In caso di non conformità che comprometta le risorse di acqua potabile, comprese le risorse transfrontaliere, o le infrastrutture per le acque reflue in caso di scarico indiretto, l'autorità competente informa i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue interessati e tutte le autorità competenti che assicurano la conformità con la legislazione ambientale, comprese le autorità transfrontaliere, della violazione e delle misure adottate per prevenire o porre rimedio ai danni causati alla salute umana e all'ambiente.

Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente **può sospendere** l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.

Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente **sospende** l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La sospensione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è applicata in modo efficace e non è posticipata o interrotta in alcun modo, anche in caso di impugnazione della decisione di sospensione da parte del gestore con mezzi amministrativi o giudiziari, tranne nel caso in cui sia stata pronunciata una decisione giudiziaria definitiva che abbia concluso che l'esercizio può riprendere.*

Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione che incida sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio si è verificata la violazione provvede affinché l'autorità competente dell'altro Stato membro sia informata attraverso i canali di comunicazione consolidati di cui all'articolo 26, paragrafo 5.*

Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

7) all'articolo 9, il paragrafo 2 è

7) all'articolo 9, il paragrafo 2 è

soppresso;

sostituito dal seguente:

Per le attività elencate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito relativamente all'efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito, solo se tali impianti sono soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia in applicazione dell'articolo 11 della direttiva 2012/27/UE (direttiva sull'efficienza energetica) e se le raccomandazioni della relazione di audit e/o il sistema di gestione dell'energia certificato sono attuati. A seguito dell'audit di cui all'articolo 14 bis, il verificatore ambientale informa l'autorità competente qualora la raccomandazione di cui al presente articolo non sia attuata.

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore

c) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi;

Emendamento

7 bis) all'articolo 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

*"c) non si verificano fenomeni di inquinamento significativi, **compreso l'inquinamento olfattivo;**"*

(32010L0075)

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore

f) l'energia è utilizzata in modo efficiente;

Emendamento

7 ter) all'articolo 11, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'energia è utilizzata in modo efficiente e l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile sono promossi;"

(32010L0075)

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f bis

Testo della Commissione

f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo;

Emendamento

f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo *e il riciclaggio*;

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f ter

Testo della Commissione

f ter) si tiene conto, se del caso, delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento nel loro complesso lungo l'intero ciclo di vita;

Emendamento

soppresso

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo in vigore

Emendamento

8 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, la

g) adozione delle misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) adozione delle misure necessarie per *proteggere la salute umana*, prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;"

(32010L0075)

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 ter (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) dell'installazione e delle sue attività; delle materie prime e secondarie, delle sostanze e *dell'energia* usate o prodotte dall'installazione;

Emendamento

8 ter) *all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) dell'installazione e delle sue attività; delle materie prime e secondarie, delle sostanze, *dell'energia* e *dell'acqua* usate o prodotte dall'installazione;

(32010L0075)

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 quater (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo in vigore

c) le fonti di emissione dell'installazione;

Emendamento

8 quater) *all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"c) le fonti di emissione dell'installazione, *comprese le emissioni olfattive;*"

(32010L0075)

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore

f) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

Emendamento

8 quinquies) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni, **comprese le emissioni olfattive in concentrazioni e, ove possibile, almeno per l'acqua, in carichi**, dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;"

(32010L0075)

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.

Emendamento

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la **salute umana e la** protezione ambientale, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, **l'Agenzia europea dell'ambiente** e la Commissione.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo:

1 bis. Entro il termine di recepimento della presente direttiva la Commissione modifica la decisione di esecuzione 2012/119/UE e fornisce al gruppo di lavoro tecnico di Siviglia e al forum di cui all'articolo 13 della presente direttiva le risorse necessarie, adattandone la struttura, le competenze e i finanziamenti in linea con l'ampliamento dell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili sono trasmesse solo alla Commissione *e alle* persone seguenti che hanno sottoscritto un accordo di riservatezza e di non divulgazione: funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione *e* rappresentanti di organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente. Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta limitato a quanto necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi.

Emendamento

In deroga all'articolo 3 bis e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza, le informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili sono trasmesse solo alla Commissione. ***Tali informazioni sono rese anonime, senza riferimento a un gestore o impianto specifico, prima di essere condivise con le*** persone seguenti che hanno sottoscritto un accordo di riservatezza e di non divulgazione: funzionari e altri dipendenti pubblici che rappresentano gli Stati membri o le agenzie dell'Unione, rappresentanti di organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente *e* ***rappresentanti di associazioni che rappresentano i settori industriali pertinenti.*** Lo scambio di informazioni considerate informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili resta limitato a quanto ***tecnicamente*** necessario per elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT e dette informazioni commerciali riservate o

informazioni commerciali sensibili non sono usate per altri scopi. **La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello dell'accordo di riservatezza e di non divulgazione che permette lo scambio di informazioni conformemente al presente paragrafo.**

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione **ambientale**.

Emendamento

b bis) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

***"La* Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum **equilibrato** composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione **della salute umana o dell'ambiente**."**

(32010L0075)

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo in vigore

d) le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.

Emendamento

b ter) al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)* le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT, **anche per quanto riguarda gli effetti incrociati, tenendo conto di una maggiore ambizione legislativa in materia di decarbonizzazione e indipendenza*

energetica, e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato, nonché un'indicazione dello strumento appropriato, come i parametri di riferimento o i livelli di prestazione ambientale, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di lavoro tecnico."

(32010L0075)

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b quater (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo in vigore

5. *Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2.*

Emendamento

b quater) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Lo scambio di informazioni per la preparazione, il riesame e, se necessario, l'aggiornamento di un documento BREF non supera i quattro anni. Il parere del forum di cui al paragrafo 3 sul contenuto proposto di un BREF è presentato entro 6 mesi dalla riunione finale del gruppo di esperti responsabile della revisione del BREF.

Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. I documenti di riferimento sulle BAT sono riesaminati e, se necessario, aggiornati almeno ogni otto anni."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b quinquies (nuova)

Testo in vigore

6. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico **senza indugio** il documento di riferimento sulle BAT e **provvede affinché** le conclusioni sulle BAT **siano rese disponibili** in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Emendamento

***b quinquies)* il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:**

"6. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico **entro un mese** il documento di riferimento sulle BAT e **le conclusioni sulle BAT su una pagina facilmente reperibile**. Le conclusioni sulle BAT **sono pubblicate** in tutte le lingue ufficiali dell'Unione **e sono rese disponibili online sul portale delle emissioni industriali.**"

(32010L0075)

Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto i bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***i bis)* dopo il primo comma è inserito il seguente comma:**

Quando un'installazione industriale scarica direttamente o indirettamente acque reflue nelle acque superficiali, i gestori dell'acqua potabile e delle acque reflue sono consultati prima della concessione dell'autorizzazione in merito alle possibili conseguenze delle emissioni sulle loro infrastrutture e sulla protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità tengono debitamente conto di tali informazioni quando definiscono le condizioni di autorizzazione. Tale procedura non ritarda indebitamente il rilascio dell'autorizzazione.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto ii

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006* e per le altre sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro;

* Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).";

Emendamento

a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 166/2006* e per le altre sostanze inquinanti, **in particolare le emissioni di odori e le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, designate come sostanze prioritarie a norma delle direttive 2000/60/CE o 2008/105/CE e figuranti negli elenchi di controllo istituiti nel quadro delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE, o altre sostanze soggette a valori limite o ad altre restrizioni a norma delle direttive 2008/50/CE, 2004/107/CE o 2006/118/CE, fino all'adozione dell'atto delegato che amplia l'allegato II del regolamento relativo a un portale sulle emissioni industriali**, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, **tenendo conto delle fluttuazioni ambientali stagionali**;

* Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).";

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto iii

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis

Testo della Commissione

a bis) i valori limite di prestazione ambientale;

Emendamento

a bis) i valori limite di prestazione ambientale **di cui all'articolo 3 e all'articolo 15, paragrafo 3 bis**;

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto iv

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee e di quelle superficiali e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;

Emendamento

b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo, delle acque sotterranee e di quelle superficiali e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione, **con particolare attenzione alla produzione di acqua potabile**;

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto v

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis

Testo della Commissione

b bis) disposizioni adeguate **per il** sistema di gestione ambientale **di cui** all'articolo 14 bis;"

Emendamento

b bis) disposizioni adeguate **che definiscono le caratteristiche generali del** sistema di gestione ambientale **conformemente** all'articolo 14 bis;"

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vi bis) alla lettera c) è aggiunto il seguente punto ii bis):

ii bis) disposizioni relative al controllo di qualità dei laboratori che eseguono il monitoraggio, sulla base di standard internazionali come ISO 17025.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto vii bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo in vigore

e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;

Emendamento

vii bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo, **nelle acque superficiali** e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo, **delle acque superficiali** e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo, **delle acque superficiali** e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) è inserito il seguente paragrafo:

*2 bis. **Gli Stati membri possono concedere deroghe alla misura di cui al***

paragrafo 1, comma 2, lettera b ter), per un periodo massimo di dodici mesi. Tale deroga può applicarsi solo dopo la concessione dell'autorizzazione, a condizione che siano già stati compiuti sforzi sufficienti per completare il sistema di gestione ambientale entro tale termine.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. ***Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.***

Emendamento

Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, ***comprese le installazioni disciplinate congiuntamente dalla stessa autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2,*** gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. ***Gli Stati membri garantiscono che le prescrizioni da menzionare nelle condizioni di autorizzazione relative alle caratteristiche del sistema di gestione ambientale siano esclusivamente di natura generale.***

Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare sotto forma di un testo standardizzato pubblicato dalla Commissione europea nei BREF sulla base di un parere del forum di cui all'articolo 13.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il sistema di gestione ambientale è *riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.*

Il sistema di gestione ambientale *deve essere sottoposto ad audit almeno ogni tre anni da un verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009, che verifica la conformità del sistema di gestione ambientale e della sua attuazione al presente articolo. L'abilitazione o l'accREDITAMENTO di cui all'articolo 2, paragrafo 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009 comprende i requisiti di cui al presente articolo.*

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno:

Emendamento

2. Il sistema di gestione ambientale comprende almeno *le seguenti informazioni:*

Emendamento 110

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT *e delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento lungo il relativo ciclo di vita;*

Emendamento

b) gli obiettivi e gli indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengono conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT;

Emendamento 111

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) un inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure;

Emendamento

d) un inventario delle sostanze pericolose ***pertinenti*** presenti nell'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele, una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative più sicure;

Emendamento 112

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 2 – commi 2, 3 e 4

Testo della Commissione

Emendamento

Il livello di dettaglio del sistema di gestione ambientale è compatibile con la natura, le dimensioni e la complessità dell'installazione, così come con l'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente.

Nei casi in cui le conclusioni sulle BAT includono un sistema di gestione ambientale ma esso non copre gli elementi di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere da a) a e), gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare il sistema di gestione ambientale entro 12 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva.

Qualora gli elementi del sistema di gestione ambientale o gli indicatori di prestazione, gli obiettivi e le misure corrispondenti siano già stati sviluppati in altre normative pertinenti dell'Unione e siano conformi al presente paragrafo, è sufficiente un riferimento ai documenti pertinenti nel sistema di gestione ambientale.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione su Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati.";

Emendamento

3. Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione su Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati **conformemente all'articolo 4 bis della presente direttiva.**";

Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:

Emendamento

Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, **si tiene conto in primo luogo dell'effetto su un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o industriali, a seconda dei casi, all'esterno dell'installazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata conformemente all'articolo 14 della direttiva [direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)]. In una seconda fase** l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue **urbane o industriali** al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata. **Le misure di cui al presente paragrafo sono intraprese a condizione che sia garantito un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso, che tali misure non comportino livelli più elevati di inquinamento ambientale e** che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti:

Emendamento 115

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue;

Emendamento

a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue, ***né la capacità di recuperare risorse dal flusso di trattamento delle acque reflue;***

Emendamento 116

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi ***possibile*** compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione, e ***garantisce*** che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni raggiungibili dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

Emendamento

Fatta salva la pubblicazione di conclusioni sulle BAT nuove o modificate, dopo il recepimento della presente direttiva a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, o quando l'autorizzazione è concessa o aggiornata a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, o [data del primo giorno del mese successivo 10 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], se quest'ultima data è anteriore, e per i gestori che hanno presentato domanda di autorizzazione dopo la data di recepimento della presente direttiva, e tenendo conto della decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione ("orientamenti BREF"), l'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi raggiungibili per l'installazione specifica compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione. Tali valori limite tengono conto degli effetti incrociati e garantiscono che, in

condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore **dell'intera gamma BAT-AEL**, che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni **generali** raggiungibili dall'installazione **specifica in condizioni di esercizio normali, tenendo conto nel contempo delle variazioni standard di funzionamento in caso di medie a breve termine**, grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

Emendamento 117
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Ove siano adottate disposizioni generali vincolanti relative all'articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono disposizioni generali vincolanti sui valori limite di emissione più rigorosi raggiungibili applicando le BAT solo a categorie di installazioni nell'ambito delle stesse attività settoriali aventi caratteristiche simili e sulla base di una valutazione da parte degli Stati membri che analizzi se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma raggiungibile.

Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

3 bis. L'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Emendamento

3 bis. ***Previa pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o modificate a norma della presente direttiva, e dopo il suo recepimento, tenendo conto della decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione ("orientamenti BREF")***, l'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, ***prendendo in considerazione gli effetti incrociati nelle installazioni, comprese le emissioni eterogenee e le emissioni industriali.***

Emendamento 119

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata.

Emendamento

b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata, ***compreso il caso di un piano di chiusura concordato dell'installazione, entro 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.***

Emendamento 120

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 4

Testo della Commissione

Le deroghe di cui al presente paragrafo

Emendamento

Le deroghe ***concesse dopo la trasposizione***

rispettano i principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischiano di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

della presente direttiva di cui al presente paragrafo *sono concesse per un massimo di cinque anni e nel rispetto dei* principi stabiliti nell'allegato II. L'autorità competente *mira a prevenire l'inquinamento e* garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischiano di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

Emendamento 121

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 5

Testo della Commissione

L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni **quattro** anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di **quattro** anni dalla concessione della deroga.

Emendamento

L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni **cinque** anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di **cinque** anni dalla concessione della deroga.

Emendamento 122

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – commi 1 e 2

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. In deroga al paragrafo 3 bis e fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può, in casi specifici, fissare valori limite di prestazione ambientale meno rigorosi rispetto al limite superiore obbligatorio dell'intervallo. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche

disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali e agli effetti incrociati, in ragione:

- a) dell'ubicazione geografica o delle condizioni climatiche locali dell'installazione interessata; o*
- b) delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata, compreso il caso di un piano di chiusura concordato dell'installazione, entro quattro anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT.*

La deroga ai valori limite di prestazione ambientale relativi alle acque di cui al primo comma è subordinata a una solida valutazione del rischio idrico attuale e futuro per l'installazione.

Emendamento 123

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente indica, in un allegato alle condizioni di autorizzazione, i motivi dell'applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte.

Emendamento 124

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente garantisce comunque che non si verifichino impatti

ambientali di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato livello di protezione ambientale. Non sono accordate deroghe che rischino di compromettere il rispetto delle norme di qualità ambientale di cui all'articolo 18.

Emendamento 125

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente riesamina se la deroga accordata a norma del presente paragrafo sia giustificata ogni cinque anni o quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 se effettuato prima di cinque anni dalla concessione della deroga.

Emendamento 126

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo) – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Per definire una metodologia standardizzata per valutare gli elementi di cui al primo comma la Commissione adotta un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Emendamento 127

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. *Fatto salvo l'articolo 18, in deroga ai paragrafi 3 e 3 bis, se un'installazione subisce un'interruzione persistente dell'approvvigionamento delle materie prime o dei combustibili o un'interruzione degli elementi della tecnica di riduzione delle emissioni per cause di forza maggiore, l'autorità competente può stabilire valori limite di emissione e livelli di prestazione ambientale meno severi, per un massimo di 3 mesi, che potranno essere prorogati di 3 mesi al perdurare delle circostanze straordinarie di cui al presente paragrafo, previa valutazione semplificata che giustifichi le ragioni e la tempistica di tale adeguamento temporaneo. Non appena siano ripristinate le condizioni di fornitura o di riduzione, lo Stato membro provvede affinché tale deroga cessi di avere effetto.*

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga concessa in base alle circostanze straordinarie di cui al primo comma.

La Commissione valuta se il ricorso alla clausola di deroga sia giustificato tenendo debitamente conto dei criteri di cui al presente comma. Se la Commissione solleva obiezioni, gli Stati membri rivedono senza indugio la deroga prevista. Non appena siano ripristinate le condizioni di fornitura, la deroga cessa di avere effetto.

Emendamento 128
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione, di

Emendamento

1. Ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione, di

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura *del* metodo di *misurazione*.

cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera h), le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura *determinata secondo il* metodo *contenuto nella relazione di riferimento dell'EIPPCB sul monitoraggio*.

La relazione di riferimento dell'EIPPCB sul monitoraggio è aggiornata entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 129

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo *di misurazione* per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il metodo per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.

Emendamento 130

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza

Emendamento

Il metodo di cui al primo comma riguarda, come minimo, la determinazione dei valori medi di emissione convalidati e stabilisce le modalità per tenere conto dell'incertezza

di misura e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.

di misura, *determinata nella relazione di riferimento dell'EIPPCB sul monitoraggio*, e della frequenza del superamento dei valori limite di emissione nella valutazione della conformità.

Emendamento 131

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in norme generali vincolanti.

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno una volta ogni *cinque* anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni *dieci* anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione."

Emendamento

13 bis) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in norme generali vincolanti.

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato *secondo quanto stabilito nelle conclusioni sulle BAT, se applicabile, e* almeno una volta ogni *tre* anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni *sette* anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 132

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 ter (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 ter) all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo:

2 bis. Il controllo di qualità dei laboratori che eseguono il monitoraggio si basa su standard internazionali quali ISO 17025.

Emendamento 133
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

Emendamento

14 bis) All'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato **in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo)** e un'elevata protezione dell'ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione.

Emendamento

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari, **come la fissazione di limiti di carico aggiuntivi per le sostanze inquinanti in questione**, al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione **fatte salve le**

altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Emendamento 135
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 18 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare regolarmente la concentrazione degli inquinanti pertinenti nell'ambiente ricettore *risultante* dal funzionamento delle installazioni interessate e i risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo.

Emendamento

Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare regolarmente la concentrazione *e i carichi* degli inquinanti pertinenti nell'ambiente ricettore *risultanti* dal funzionamento delle installazioni interessate e i risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente *e ai gestori degli impianti di trattamento delle acque potabili e/o delle acque reflue a valle, a seconda dei casi, nel più breve tempo possibile dopo che le informazioni siano state ottenute ed entro un mese dall'ottenimento delle informazioni*. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione, *compresi i cosiddetti effetti combinati*, sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo.

Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 19

Testo in vigore

Articolo 19

Emendamento

15 bis) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili
Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT **o di norme operative** nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato."

(32010L0075)

Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione che possano produrre conseguenze sull'ambiente. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento.

Emendamento

15 ter) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi all'autorità competente le eventuali modifiche o ampliamenti che intenda apportare alla natura o al funzionamento dell'installazione che possano produrre conseguenze sull'ambiente **almeno sei mesi prima dell'attuazione di tali modifiche o ampliamenti**. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, procede a detto aggiornamento, **includendo le procedure pertinenti per la proroga.**"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 138
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 21 - paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.

15 quater) all'articolo 21, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti riesaminino l'autorizzazione almeno ogni 8 anni."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 139

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 15 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4;

Emendamento

15 quinquies) all'articolo 21, paragrafo 3, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"**a)** tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3, **3 bis** e 4;

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 140

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 22 – paragrafo 2 – commi 1 e 2

Testo in vigore

Emendamento

16 bis) All'articolo 22, paragrafo 2, il

primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.

La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3.

"2. Quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque ***superficiali e*** sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorità competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013.

La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque ***superficiali e*** sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività ai sensi del paragrafo 3. ";

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 141

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 ter (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo 2, il gestore

Emendamento

16 ter) all'articolo 22, paragrafo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore valuta lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione. Se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque ***superficiali o*** sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui al paragrafo

adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure.

2, il gestore adotta le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato. A tal fine si può tener conto della fattibilità tecnica di dette misure."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 142

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 quater (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo in vigore

Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati.

Emendamento

16 quinquies) all'articolo 23, paragrafo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati. ***Il pubblico è informato in merito alla valutazione dei rischi ambientali degli impianti.***"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 16 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 5

Testo in vigore

La Commissione ***può adottare*** linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali.

Emendamento

16 quinquies) all'articolo 23, paragrafo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"Entro due anni dal recepimento della presente direttiva, la Commissione adotta e, se del caso, aggiorna regolarmente, linee guida sui criteri relativi alla

valutazione dei rischi ambientali."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 144

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera a – punto -i (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) la concessione di un'autorizzazione per modifiche sostanziali;

Emendamento

-i) *all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) la concessione *o il riesame* di un'autorizzazione per modifiche sostanziali;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 145

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto i

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le seguenti informazioni:";

Emendamento

2. Non appena sia stata adottata una decisione in merito al rilascio, al riesame o all'aggiornamento di un'autorizzazione, l'autorità competente rende disponibili al pubblico in relazione alle lettere a), b) ed f), anche sistematicamente tramite Internet, ***nel suo sito web, su una pagina web facile da trovare***, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, le seguenti informazioni:";

Emendamento 146

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Amendment

*i bis) all'articolo 24, paragrafo 2, è inserita la lettera a bis) (nuova) seguente:
a bis) la sintesi dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4;*

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera e

Testo in vigore

Emendamento

e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;

ii bis) All'articolo 24, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"(e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14, ivi compresi i valori limite di emissione e i livelli di prestazione ambientale, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione e ai livelli di prestazione ambientale ivi associati;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera c

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 24 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati le informazioni seguenti:

3. L'autorità competente rende altresì disponibili al pubblico, anche sistematicamente tramite Internet, **nel suo sito web, su una pagina web facile da trovare**, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati le informazioni seguenti:

Emendamento 149

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 – lettera c

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in ***possesso dell'autorità competente***;

Emendamento

b) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e ***conservati dall'autorità competente in una banca dati che consente di scaricare serie di dati sulla base di una ricerca***;

Emendamento 150

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 25 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti ***o*** omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 24 quando è rispettata una delle seguenti condizioni:

Emendamento

17 bis) All'articolo 25, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati membri provvedono, nel quadro del pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti ***od*** omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo ***14, dell'articolo 17, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 22 e dell'articolo 24*** quando è rispettata una delle seguenti condizioni:"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 151

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La legittimazione nella procedura di ricorso *può* non *essere* subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

La legittimazione nella procedura di ricorso non *è* subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 152
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale *è considerato sufficiente* ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

18 bis) all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale ***nonché l'interesse di qualsiasi autorità pubblica subnazionale il cui territorio o la cui popolazione potrebbero essere pregiudicati dalla mancata conformità alla presente direttiva sono considerati sufficienti*** ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni ***e autorità*** siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b)."

Emendamento 153
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.

Emendamento

1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un'installazione può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 20, paragrafo 2, **o in cui è stata riesaminata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21**, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato IV, nel momento stesso in cui le mette a disposizione del pubblico **e al più tardi dopo tre mesi**. Sulla base di tali informazioni sono tenute consultazioni tra i due Stati membri, garantendo al contempo che le osservazioni dello Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi siano presentate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stata presentata la domanda di autorizzazione, prima che tale autorità adotti una decisione. Qualora lo Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi non presenti osservazioni entro il termine per la consultazione del pubblico interessato, l'autorità competente avvia la procedura di autorizzazione.

Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 26 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti istituiscano adeguati canali di comunicazione transfrontalieri regionali.

Emendamento 155
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2010/75/UE
Capo II bis – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

PROMUOVERE *L'INNOVAZIONE*"

***CONSENTIRE E* PROMUOVERE
*L'INNOVAZIONE***

Emendamento 156
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, di cui all'articolo 27 bis.";

Senza prescrivere l'uso di una tecnica o tecnologia specifica, gli Stati membri incoraggiano, se del caso, lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti, in particolare quando tali tecniche sono state individuate nelle conclusioni sulle BAT, nei documenti di riferimento sulle BAT o nei risultati del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali, di cui all'articolo 27 bis.

Emendamento 157
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento

2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento, ***a seguito di una valutazione da parte del pertinente gruppo di lavoro a Siviglia***, dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 158

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 bis – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) rappresentanti degli agricoltori interessati;

Emendamento 159
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 bis – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

g) organizzazioni non governative che

Emendamento

g) organizzazioni non governative che

promuovono la protezione dell'ambiente;

promuovono la protezione *della salute umana o* dell'ambiente;

Emendamento 160

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 ter – comma 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a **24** mesi.

Emendamento

Fatti salvi l'articolo 18 *e l'articolo 2, paragrafo 2*, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a **36** mesi, **a condizione che dopo il periodo specificato la tecnica venga interrotta o l'attività raggiunga almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.**

Emendamento 161

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quater – comma 1

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Emendamento

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente, **su richiesta del gestore**, può fissare valori limite di emissione per garantire che, entro 6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. **Gli Stati membri o le autorità competenti notificano all'INCITE le tecniche emergenti per le quali è stata rilasciata**

un'autorizzazione.

Emendamento 162

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 5 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno **2030**, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, **di cui all'articolo 14 bis**, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni **sulle modalità di trasformazione dell'installazione** nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Emendamento

Se è stata concessa una deroga in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno **2027**, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano **indicativo** di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I.

I gestori dei 200 impianti più inquinanti dell'Unione, di cui all'articolo 76, paragrafo 2, includono inoltre nel loro sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo per ciascuno di tali impianti, a meno che l'impianto non disponga di un piano di chiusura per il 2035.

Il piano di trasformazione contiene informazioni **sul previsto svolgimento della** trasformazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4. ***Il piano di trasformazione comprende un percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e una tabella di marcia sul modo in cui gli impianti prevedono di diventare più efficienti sotto il profilo delle risorse, in particolare per quanto riguarda l'energia e l'acqua, ad esempio mediante sistemi di riutilizzo dell'acqua,***

stabilendo le misure che il gestore attuerà.

Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2029, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale un piano di trasformazione indicativo per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I, un piano di trasformazione consolidato a livello aziendale per due o più installazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o un piano di trasformazione consolidato per tutte le imprese di un gruppo che contempli gli elementi di cui al secondo e al terzo comma, compreso un riferimento a ciascuna installazione.

Emendamento 163

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, **entro il 31 dicembre 2031**, l'organizzazione di audit incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al **paragrafo 1**, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto **di esecuzione** di cui al paragrafo 4.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organizzazione di audit incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale valuti, **entro un anno dai termini di cui al primo comma**, la conformità dei piani di trasformazione di cui al primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto **delegato** di cui al paragrafo 4, **al fine di contribuire all'emergere di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050**.

Emendamento 164

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora degli elementi dei piani di trasformazione siano già stati sviluppati altrove e siano conformi a tale disposizione, nel piano di trasformazione si può fare riferimento ai pertinenti documenti.

Emendamento 165
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i piani di trasformazione di cui al paragrafo 1 siano regolarmente rivisti e, se necessario, aggiornati.

Emendamento 166
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che, ***nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1° gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate nell'allegato I e non menzionata al paragrafo 1.*** Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui

Gli Stati membri dispongono che, ***entro il 1° gennaio 2030, il gestore che svolge un'attività elencata all'allegato 1 e non menzionata al paragrafo 1 includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione come indicato al paragrafo 1 del presente articolo.*** Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

al paragrafo 4.

Emendamento 167

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quinquies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organizzazione di audit, incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale, valuti la conformità dei piani di trasformazione di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto **di esecuzione** di cui al paragrafo 4.

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'organizzazione di audit, incaricata dal gestore nell'ambito del suo sistema di gestione ambientale, valuti la conformità dei piani di trasformazione **indicativi** di cui al paragrafo 2, primo comma, ai requisiti stabiliti nell'atto **delegato** di cui al paragrafo 4.

Emendamento 168

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro il 30 giugno **2028** la Commissione adotta un atto **di esecuzione** per **stabilire** il formato dei piani di trasformazione. **Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 75, paragrafo 2.**

Emendamento

4. Entro il 30 giugno **2026** la Commissione adotta un atto **delegato conformemente all'articolo 76** per **integrare la presente direttiva stabilendo** il formato dei piani di trasformazione e **l'elenco delle 200 installazioni più inquinanti.**

Entro il 2035 la Commissione riesamina il contenuto e il formato del piano di trasformazione e, se del caso, aggiunge ai piani di trasformazione, mediante atti delegati, elementi quali tappe intermedie settoriali, così come una descrizione del formato per la loro comunicazione, se necessaria, e, entro il 2040, l'elenco delle 200 installazioni più inquinanti tenuto conto, dopo gli inquinanti atmosferici, anche degli inquinanti idrici.

Emendamento 169
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 quinquies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ove pertinente, gli Stati membri richiedono ai gestori delle installazioni di valutare i benefici derivanti dall'utilizzo di strumenti digitali per migliorare le prestazioni ambientali delle loro installazioni.

Emendamento 170

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 30 – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per l'anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma.

22 bis. all'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per l'anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma **e forniscono alla Commissione la prova della penuria e una motivazione dettagliata dei motivi per cui la deroga è necessaria.**";

(32010L0075)

Emendamento 171

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 30 – paragrafo 6 – comma 3

Testo in vigore

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.

Emendamento

22 ter. all'articolo 30, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma **e forniscono alla Commissione la prova dell'interruzione della fornitura e una motivazione dettagliata dei motivi per cui la deroga è necessaria.**";

(32010L0075)

Emendamento 172

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 30 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera c

Testo in vigore

c) gli impianti di combustione alimentati con gas diversi dal gas **naturale**;

Emendamento

22 quater. all'articolo 30, paragrafo 9, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli impianti di combustione alimentati con gas diversi dal gas **fossile o biogenico**";

(32010L0075)

Emendamento 173

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23

Direttiva 2010/75/UE
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'incenerimento **non** provoca emissioni **superiori** a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;

Emendamento

a) l'incenerimento provoca emissioni **inferiori** a quelle derivanti dalla combustione dei combustibili meno inquinanti disponibili sul mercato che potrebbero essere utilizzati nell'installazione;

Emendamento 174

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

23 bis. *all'articolo 42 è aggiunto il seguente paragrafo:*

"2 bis. *Gli impianti di cui al paragrafo 2, lettera b), comunicano alle autorità competenti i dati sul totale dei rifiuti inceneriti, comprensivi delle quantità e delle caratteristiche dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, del pH, della temperatura e del flusso degli scarichi di acque reflue."*;

Emendamento 175

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

23 ter. *all'articolo 50, è aggiunto il paragrafo 2 bis (nuovo):*

"2 bis. *Le emissioni nell'atmosfera prodotte dagli impianti di incenerimento e*

coincenerimento dei rifiuti sono monitorate anche durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali (OTNOC), in particolare le emissioni di PCDD/F e di PCB diossina-simili prodotte durante le attività di avvio e di arresto. Gli impianti di incenerimento e coincenerimento prevengono le emissioni di PCDD/F e di PCB diossina-simili durante tutti i periodi di funzionamento, comprese le OTNOC, garantendo tra l'altro che il sistema di depurazione dei fumi di scarico sia pienamente operativo prima dell'introduzione di rifiuti.";

Motivazione

È stato osservato, anche nel WI BREF, che le attività di avvio e altre OTNOC sono collegate a elevate emissioni di diossine che in alcuni casi sono pari alle emissioni prodotte in diversi mesi di funzionamento normale.

Emendamento 176

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 quater (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 55 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora la relazione di cui all'articolo 72 contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua con i valori limite di emissione. Tali informazioni sono rese disponibili al pubblico.

Emendamento

23 quater. all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento dei rifiuti aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora la relazione di cui all'articolo 72 contiene informazioni relative al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, illustra il funzionamento del processo di incenerimento e di coincenerimento e raffronta il livello delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua con i valori limite di emissione. ***Sono inoltre inclusi i dati sulle emissioni forniti in valori lordi e i rapporti originali delle analisi di laboratorio.*** Tali informazioni sono rese

disponibili al pubblico.”;

Motivazione

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1670312326229>)

Emendamento 177

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 58 – comma 1

Testo in vigore

Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili *classificati come* cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.

Emendamento

23 quinquies. all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, **o che sono classificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche o come sostanze che alterano il sistema endocrino a norma del regolamento (CE) 1272/2008**, a causa del loro tenore di composti organici volatili cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.”;

(32010L0075)

Emendamento 178

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 sexies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 63 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

23 sexies. all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Se un'installazione esistente è sottoposta a modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione ***oppure come un'installazione esistente, purché le emissioni totali dell'intera installazione non superino quelle che si sarebbero ottenute se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse stata trattata come una nuova installazione.***

"2. Se un'installazione esistente è sottoposta a modifica sostanziale oppure rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva per la prima volta a seguito di una modifica sostanziale, la parte dell'installazione oggetto della modifica sostanziale è trattata come una nuova installazione.";

(32010L0075)

Emendamento 179

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 septies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 64 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

23 septies. *all'articolo 64, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:*

"d bis) ostacoli al riciclaggio e al riutilizzo dei solventi organici e modi per eliminare tali ostacoli.";

Emendamento 180

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 23 octies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

23 octies. *all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

3. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN,

"3. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN,

conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. ***Ciò vale anche per il sistema di garanzia della qualità del laboratorio che esegue il controllo.***; "

(32010L0075)

Emendamento 181

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il ... [primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al paragrafo 3] i prodotti provenienti dalle attività di allevamento di cui al capo VI bis possono essere immessi sul mercato dell'UE a condizione che l'impianto in cui si svolge l'attività di allevamento rispetti condizioni uniformi delle norme operative di cui al presente articolo o se gli importatori forniscono garanzie di origine da paesi terzi ritenute comparabili in termini di efficacia. Le autorità competenti dello Stato membro in cui hanno luogo le importazioni verificano la conformità dei prodotti importati. Entro il ... [primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta un atto delegato per stabilire una metodologia coerente con l'OMC che preveda la procedura di immissione dei prodotti sul mercato dell'Unione e la procedura di verifica per l'autorità competente, al fine di garantire condizioni di parità.

Emendamento 182

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 ter – comma 1

Testo della Commissione

Se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure per garantire che, se due o più installazioni che svolgono attività di allevamento sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis. Gli Stati membri provvedono affinché tale norma non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva. Entro il ... [il primo giorno corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione pubblica, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti sui criteri per considerare diverse installazioni come un'unità singola ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento 183
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – titolo

Testo della Commissione

Autorizzazioni

Emendamento

Autorizzazioni **e registrazioni**

Emendamento 184
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione e che il *suo* funzionamento *sia conforme* alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione *o senza essere stata registrata* e che il funzionamento *di tutte le installazioni di cui all'allegato I bis siano conformi* alle norme operative *in condizioni uniformi* di cui all'articolo 70 decies.

Gli Stati membri utilizzano qualsiasi procedura analoga preesistente per la registrazione onde evitare di creare un onere amministrativo. In ogni caso, gli Stati membri applicano una procedura di autorizzazione agli allevamenti intensivi di pollame e suini:

- a) con più di 40 000 posti per il pollame;*
- b) con più di 2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg); o*
- c) con più di 750 posti per le scrofe.*

Emendamento 185

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

Emendamento

2. *Le registrazioni o* le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

Emendamento 186

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i tipi di animali;

Emendamento

b) i tipi di animali *e la densità del bestiame;*

Emendamento 187

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale.

Emendamento

e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale ***in condizioni di esercizio normali;***

Emendamento 188

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) il numero approssimativo dei giorni che gli animali hanno trascorso fuori dalla stalla.

Emendamento 189

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione ***o chiede al gestore di richiedere un'autorizzazione o di effettuare una nuova registrazione.***

Emendamento 190
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Entro due anni dalla piena attuazione delle norme operative, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione in cui valuta l'impatto del sistema sulla redditività economica delle installazioni agricole che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, i costi imputati ai sistemi di registrazione e di autorizzazione e le riduzioni delle emissioni conseguite dalle misure attuate, tenendo conto di tutti i costi e i benefici legati al rispetto delle condizioni stabilite, in modo da adeguare conseguentemente talune disposizioni di esecuzione della direttiva.

Emendamento 191
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati **in condizioni uniformi**, conformemente alle norme operative **stabilite nell'atto delegato** di cui all'articolo 70 decies.

Emendamento 192
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Per un periodo di almeno 6 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative **di cui all'articolo 70 decies**.

Emendamento

I dati relativi a tale controllo sono ottenuti mediante metodi di misurazione oppure, ove ciò non sia possibile, mediante metodi di calcolo quali l'uso di fattori di emissione. Le norme operative descrivono sia i metodi di misurazione che i metodi di calcolo, se del caso.

Per un periodo di almeno 6 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative.

Entro il ... [OP: inserire la data = il primo giorno corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione pubblica orientamenti sui criteri per i metodi di misurazione e per i metodi di calcolo, tenendo conto delle specificità e dell'eterogeneità delle pratiche di allevamento nell'Unione.

Emendamento 193

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.

Emendamento

2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale ***in condizioni uniformi*** stabiliti nelle norme operative ***sancite nell'atto delegato*** di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.

Emendamento 194

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il gestore si assicura che lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative **di cui all'articolo 70 decies** e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Emendamento

3. Il gestore si assicura che **la gestione del letame, compreso** lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione, sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Emendamento 195

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un controllo adeguato **in condizioni uniformi stabilite nell'atto delegato** di cui all'articolo 70 decies.

Emendamento 196

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative

Emendamento

3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative.

di cui all'articolo 70 decies. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento 197

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale, controllati conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies, non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i valori relativi alle emissioni e ai livelli di prestazione ambientale, controllati conformemente alle norme operative ***in condizioni uniformi stabilite nell'atto delegato*** di cui all'articolo 70 decies, non superino i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale ivi stabiliti.

Emendamento 198

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la procedura di registrazione, nel caso in cui non siano adottate disposizioni generali vincolanti e lo Stato membro consenta che l'installazione sia solo registrata.

Emendamento 199

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'autorizzazione;

a) l'autorizzazione *o la registrazione*;

Emendamento 200

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La legittimazione nella procedura di ricorso *può* non *essere* subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

La legittimazione nella procedura di ricorso non *è* subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 201

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis, tra cui:

- a) i valori limite di emissione;*
- b) i requisiti in materia di controllo;*
- c) le pratiche di spargimento sul suolo;*
- d) le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;*
- e) i valori limite di prestazione ambientale;*
- f) altre misure conformi all'allegato III.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 202

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Prima di stabilire le norme operative su condizioni uniformi conformemente al paragrafo 2, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, i settori interessati, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione.

Lo scambio di informazioni riguarda in particolare:

- a) i livelli di emissione e di prestazione ambientale delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni, consumo e natura delle materie prime, consumo di acqua, uso di energia e produzione di rifiuti, così come altre misure conformi all'allegato III;**
- b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e gli sviluppi in tale ambito;**
- c) le migliori tecniche disponibili individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b).**

Emendamento 203
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto delegato in conformità all'articolo 76 per **integrare la presente direttiva stabilendo le norme operative di cui al**

2. Entro il [OP: inserire la data = il primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta un atto delegato in conformità all'articolo 76 per **stabilire le norme operative sulle condizioni uniformi per ciascuna attività**

paragrafo 1."

di cui all'allegato I bis risultanti dallo scambio di informazioni come previsto nel presente articolo.

Tali norme operative sulle condizioni uniformi sono coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis e tengono conto della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle installazioni, delle dimensioni degli armenti di ciascun tipo di animale nelle aziende agricole miste e delle specificità dei sistemi di allevamento a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso.

Le norme operative includono l'esistenza di tecniche di allevamento emergenti e specificano le condizioni alle quali l'autorità competente può concedere un'autorizzazione a un'installazione agricola che utilizza tali tecniche.

Emendamento 204

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le installazioni interessate siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le installazioni interessate **e le installazioni in fase di registrazione** siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";

Emendamento 205

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 72 – paragrafo 5 (nuovo)

25 bis. all'articolo 72 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elementi, che sono pubblicati sul portale in un formato facilmente accessibile e di facile utilizzo:

- a) la sintesi dell'autorizzazione conformemente all'atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della presente direttiva;**
- b) il link diretto al sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis della presente direttiva;**
- c) il link diretto all'autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della presente direttiva e, se del caso, all'allegato all'autorizzazione per l'applicazione dell'articolo 15, secondo comma, della presente direttiva;**
- d) il link diretto ai piani di trasformazione a norma dell'articolo 27 quinquies della presente direttiva;**
- e) i dati scientifici disponibili di cui all'articolo 79 bis;**
- f) l'elenco degli impianti non conformi a norma dell'articolo 79 della presente direttiva a seguito della decisione definitiva sulla non conformità da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro interessato in conformità del diritto nazionale;**
- g) il link diretto al sito web degli avvisi pubblici per ciascuna installazione delle autorità competenti.**

La Commissione inserisce nel portale le informazioni comunicate dagli Stati membri entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al primo comma.

La Commissione inserisce nel portale le

*seguenti informazioni entro due mesi
dalla pubblicazione:*

*a) le conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 13, paragrafo 6, della presente
direttiva.*

Emendamento 206
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 73 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione tiene conto delle dinamiche dell'innovazione e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento

Entro il 30 giugno 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui è esaminata l'attuazione della presente direttiva. La relazione tiene conto delle dinamiche dell'innovazione, **delle tecniche emergenti, della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell'inquinamento, tenendo presente nel contempo anche la necessità di una transizione industriale giusta e inclusiva** e del riesame di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 207
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 26
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione e per le norme in materia di controllo e conformità per le attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:

Emendamento

La relazione include una valutazione della necessità dell'intervento dell'Unione mediante la definizione o l'aggiornamento di requisiti minimi a livello di Unione per i valori limite di emissione, **comprese le attività per le quali non sono state adottate conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della presente direttiva**, e per le norme in materia di controllo e conformità per le

attività nell'ambito delle conclusioni sulle BAT adottate nel corso del quinquennio precedente, sulla base dei seguenti criteri:

Emendamento 208

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 26

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la parità di condizioni per quanto concerne i requisiti di prestazione ambientale dell'industria all'interno dell'Unione e nei paesi terzi.

Emendamento 209

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Affinché le disposizioni della presente direttiva possano conseguire gli obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato I o l'allegato I bis, includendo in tali allegati un'attività agroindustriale che soddisfi i seguenti criteri:

soppresso

a) ha o si prevede che abbia un impatto sulla salute umana o sull'ambiente, in particolare a causa delle emissioni inquinanti e dell'uso delle risorse;

b) le sue prestazioni ambientali divergono all'interno dell'Unione;

c) presenta un potenziale di

miglioramento in termini di impatto ambientale mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative;

d) la sua inclusione nel campo di applicazione della presente direttiva è valutata, sulla base dell'impatto ambientale, economico e sociale, in modo che vi sia un rapporto favorevole tra i benefici per la società e i costi economici.

Emendamento 210

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 74 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione, sulla base di una valutazione d'impatto, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 76 al fine di modificare il punto 3.6 dell'allegato I aggiungendo un elenco esaustivo dei processi di estrazione e trattamento dei minerali industriali non energetici barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, caolino, magnesite, perlite, potassa, sale, zolfo e talco, qualora i processi di estrazione e trattamento di tali minerali abbiano un impatto ambientale considerevole dal punto di vista delle emissioni e/o del consumo di acqua ed energia con le soglie pertinenti.

Emendamento 211

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 74 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *Dopo il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e sulla base di una valutazione d'impatto, la Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 al fine di modificare l'allegato I, punto 3.6, aggiungendo minerali non energetici recentemente scoperti nell'Unione, se la loro estrazione e il loro trattamento hanno un impatto ambientale considerevole dal punto di vista delle emissioni e/o del consumo di acqua ed energia.*

Emendamento 212
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 29
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Entro il 30 giugno 2026 la Commissione, sulla base della relazione 04/2020 del Centro tematico europeo sull'inquinamento atmosferico, i trasporti, il rumore e l'inquinamento industriale (ETC/ATNI) dell'Agenzia europea dell'ambiente, adotta un atto delegato conformemente all'articolo 76 al fine di redigere un elenco dei 200 impianti più inquinanti, sulla base dei costi marginali dei danni connessi agli inquinanti atmosferici (PM_{2,5}, PM₁₀, SO₂, NH₃, NO_X, NMVOC, As, Cd, CrVI, Pb, Hg, Ni, 1,3 butadiene, benzene, formaldeide, benzo(a)pirene, diossine e furani) e ai gas a effetto serra (CO₂, CH₄ e N₂O) in linea con la relazione. Nel redigere l'elenco, la Commissione può tenere conto, se del caso, dell'inquinamento provocato dai diversi inquinanti nell'ambiente acquatico.*

Emendamento 213
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno **all'8 %** del fatturato annuo del gestore **nello Stato membro interessato**.

Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie è pari almeno **al 4 %** del fatturato annuo del gestore **nell'esercizio precedente a quello in cui la sanzione è imposta nell'Unione**.

Emendamento 214
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.";

Emendamento

c) la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, **compresi la reversibilità di qualsiasi danno derivante dalla violazione e il tempo necessario per porre rimedio a tale danno**.";

Emendamento 215
Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le violazioni pertinenti commesse in precedenza dal gestore o dall'installazione.

Emendamento 216
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i proventi delle sanzioni siano utilizzati, in via prioritaria, per compensare i danni causati alle comunità locali, comprese le conseguenze sociali della cessazione delle attività economiche dovute a violazioni. Fatto salvo l'articolo 79 bis, i proventi derivanti dalle sanzioni non sono utilizzati ai fini dell'articolo 79 bis.

Emendamento 217
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 31
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. La Commissione controlla l'applicazione, da parte degli Stati membri, delle sanzioni di cui al presente paragrafo e, in caso di evidenti disparità tra i regimi sanzionatori degli Stati membri, adotta, ove necessario, orientamenti.

Emendamento 218

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate *e*, se del caso, dalle autorità competenti **responsabili della violazione**.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva, le persone interessate abbiano il diritto di chiedere e ottenere un indennizzo per tale danno dalle persone fisiche o giuridiche interessate **responsabili della violazione nonché**, se del caso, dalle autorità competenti **qualora la decisione, l'atto o l'omissione dell'autorità abbia causato il danno o vi abbia contribuito**.

Emendamento 219
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere **un nesso di causalità tra il danno e** la violazione, gli Stati membri **provvedono affinché spetti** alla persona responsabile della violazione **dimostrare di non aver causato il danno o di non avervi contribuito**.

Emendamento

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove, **compresi dati scientifici pertinenti**, dalle quali si può presumere **che** la violazione **abbia causato il danno o vi abbia contribuito**, gli Stati membri **concedono** alla persona responsabile della violazione **il diritto legale di confutare tale presunzione**.

Emendamento 220
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il ricorrente abbia fornito prove ragionevolmente disponibili per suffragare una richiesta di indennizzo a norma del paragrafo 1 e abbia ragionevolmente dimostrato che ulteriori elementi di prova si trovano nella disponibilità del convenuto o di un terzo, se richiesto dal ricorrente, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa sia in grado di disporre che tali prove siano esibite dal convenuto o dal terzo in conformità del diritto procedurale nazionale, fatte salve le norme nazionali e dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e proporzionalità.

Emendamento 221
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Ai fini del presente articolo, per "dati scientifici pertinenti" si intendono dati statistici, epidemiologici e di altro tipo che dimostrino un nesso di causalità statisticamente valido tra determinati tipi di inquinamento e determinate condizioni di salute.

Emendamento 222
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 32
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 79 bis – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia europea dell'ambiente dati scientifici pertinenti sui nessi di causalità tra determinati tipi di inquinamento e determinate condizioni di salute. L'Agenzia, previo esame iniziale

dell'affidabilità scientifica delle fonti, inserisce i dati nel portale sulle emissioni industriali istituito a norma del regolamento (UE).../... (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)).

Emendamento 223

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera -a (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 1.2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

-a) nell'allegato I, terzo comma, è inserito il punto 1.2 bis:

"1.2 bis Prospezione e produzione a monte di petrolio e gas fossile sulla terraferma, raccolta e trattamento di gas fossile";

Motivazione

Onde rispettare appieno l'impegno dell'UE sul metano, le installazioni a monte di petrolio e gas devono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 224

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 1.2 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

-a bis) nell'allegato I, terzo comma, è inserito il punto 1.2 ter:

"1.2 ter Prospezione e produzione a monte di petrolio e gas fossile offshore";

Emendamento 225

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.3 – lettera b

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 20 kJ per maglio;	b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio;

Motivazione

L'aggiunta di attività come la forgiatura con magli la cui energia di impatto è inferiore a 50 kilojoule non è necessaria e non è in linea con le norme della IED. La facoltà di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I aggiungendo attività agroindustriali, come previsto dall'articolo 74, richiede l'inserimento di una valutazione basata sulle ripercussioni ambientali, economiche e sociali dell'attività onde dimostrare un rapporto favorevole tra benefici per la società e costi economici. Tale valutazione non è disponibile per attività come la forgiatura con magli la cui energia di impatto è inferiore a 50 kilojoule. Nella sua valutazione della modifica dell'allegato I mediante l'ampliamento dell'attività 2.3, la Commissione stessa ha concluso che non è certo che una maggiore regolamentazione delle attività aggiunte mediante la IED determini ulteriori miglioramenti ambientali, nonostante l'introduzione di oneri normativi supplementari per i gestori e le autorità pubbliche. Sebbene sia stato dimostrato che tali attività producono emissioni nell'atmosfera e nell'acqua, non è stato dimostrato che tali emissioni siano altamente inquinanti o pertinenti ai sensi dell'articolo 74. 1 SWD(2020) 181 final, Valutazione della direttiva sulle emissioni industriali (IED) 2 "Gathering of complementary evidence for assessing the impacts of extending the scope of the IED to additional sectors" (Raccolta di dati complementari per valutare gli effetti dell'estensione dell'ambito di applicazione della IED ad altri settori), relazione finale, 2021.

Emendamento 226

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera b
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.3 – lettera b bis

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>b bis) attività di forgiatura con presse per fucinare la cui forza è superiore a 10 mega-newton (MN) per pressa;</i>	<i>soppresso</i>

Emendamento 227
Proposta di direttiva

Allegato I – lettera c
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 2.7

Testo della Commissione

2.7. Fabbricazione di batterie agli ioni di litio (**compreso l'assemblaggio** di celle e pacchi **di batterie**), con una capacità di produzione di **3,5 GWh** o più all'anno.";

Emendamento

2.7. Fabbricazione di batterie agli ioni di litio, **diversa da quella corrispondente esclusivamente all'assemblaggio** di celle **in pacchi e moduli**, con una capacità di produzione di **17 500 tonnellate di celle di batterie (catodo, anodo, elettrolito, separatore e capsula)** o più all'anno.";

Emendamento 228
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera d
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 3.5 – lettera a

Testo della Commissione

a) una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno; **o**

Emendamento

a) una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno **e/o**;

Emendamento 229
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 3.6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3.6. Estrazione e trattamento (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali non energetici:

Emendamento

3.6. Estrazione e trattamento (operazioni quali la polverizzazione, il controllo delle dimensioni, l'arricchimento e il miglioramento (upgrading) dei seguenti minerali **metalliferi** non energetici: **bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, argento, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.**");

Emendamento 230
Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e

Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 3.6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) minerali industriali, tra cui barite, bentonite, diatomite, feldspato, fluorite, grafite, gesso, caolino, magnesite, perlite, potassa, sale, zolfo e talco;

soppresso

Emendamento 231

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera e

Direttiva 2010/75/UE

Allegato I – punto 3.6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) minerali metalliferi, compresi bauxite, cromo, cobalto, rame, oro, ferro, piombo, litio, manganese, nichel, palladio, platino, stagno, tungsteno e zinco.";

soppresso

Emendamento 232

Proposta di direttiva

Allegato I – lettera e bis (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato I – punto 4.2 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheloruro di carbonile;

e bis) nell'allegato II, punto 4.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno (**ad eccezione dell'elettrolisi dell'acqua per la produzione di idrogeno laddove la capacità di produzione dell'idrogeno sia inferiore a 50MW di potenza**), biossido di zolfo, bicheloruro di carbonile;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 233

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera e ter (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 5.2 – lettera b

Testo in vigore

Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

Emendamento

nell'allegato I, punto 5.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti composti esclusivamente da biomassa quali definiti all'articolo 3, punto 31, lettera b), della presente direttiva:"

(Direttiva 2010/75/CE)

Motivazione

L'emendamento intende chiarire cosa rientri nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti e cosa rientri nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, che sono soggetti a norme diverse.

Emendamento 234

Proposta di direttiva
Allegato I – lettera g
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I – punto 5.3 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);

Emendamento

i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica **o la codigestione**);

Emendamento 235

Proposta di direttiva
Allegato II
Direttiva 2010/75/UE
Allegato I bis – punto 1

Testo della Commissione

1. Allevamento di **bovini**, suini o pollame in installazioni con **150** o più unità di bestiame adulto (UBA).

Emendamento

1. Allevamento di suini o pollame in installazioni con **200** o più unità di bestiame adulto (UBA), **escluso quello praticato nel contesto dell'allevamento estensivo quale definito nella presente direttiva.**

Allevamento di bovini in aziende agricole o installazioni con 300 o più unità di bestiame adulto (UBA), escluso quello praticato nel contesto dell'allevamento estensivo quale definito nella presente direttiva.

Emendamento 236

Proposta di direttiva

Allegato II

Direttiva 2010/75/UE

Allegato I bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con **150** o più UBA.

Emendamento

2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con **250** o più UBA, **escluso quello praticato nel contesto dell'allevamento estensivo quale definito nella presente direttiva. Qualora per una delle categorie di animali di cui sopra siano allevate meno di 25 UBA, tale categoria non è presa in considerazione nel calcolo finale delle UBA di nessuna combinazione di animali.**

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione di tale disposizione non sia utilizzata per eludere gli obblighi definiti nella presente direttiva.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa **su** tassi di conversione **stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione***.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa, **conformemente ai coefficienti per le unità di bestiame definiti nel regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole^{1 bis}, sui seguenti** tassi di conversione:

--	--	--

<i>Tipo di animale</i>	<i>Caratteristica dell'animale</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Bovini</i>	<i>Di meno di 1 anno</i>	<i>0,400</i>
	<i>Di 1 anno o più, ma meno di 2 anni</i>	<i>0,700</i>
	<i>Maschi di 2 anni e più</i>	<i>1,000</i>
	<i>Giovenche di 2 anni e più</i>	<i>0,800</i>
	<i>Vacche da latte</i>	<i>1,000</i>
	<i>Altre vacche di 2 anni e più</i>	<i>0,800</i>
	<i>Suini</i>	<i>Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg</i>
<i>Scrofe da riproduzione di 50 kg e più</i>		<i>0,500</i>
<i>Altri suini</i>		<i>0,300</i>
<i>Pollame</i>	<i>Polli da carne</i>	<i>0,007</i>
	<i>Galline ovaiole</i>	<i>0,014</i>
	<i>Altro pollame (tacchini, anatre, oche, struzzi, altro pollame n.c.a.)</i>	
	<i>Tacchini</i>	<i>0,030</i>
	<i>Anatre</i>	<i>0,010</i>
	<i>Oche</i>	<i>0,020</i>
	<i>Struzzi e altro pollame n.c.a.</i>	
	<i>Struzzi</i>	<i>0,350</i>
	<i>Altro pollame n.c.a.</i>	<i>0,001</i>

** Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE)*

^{1 bis} Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che

n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

Emendamento 237

Proposta di direttiva

Allegato III

Direttiva 2010/75/UE

Allegato II – punto 1.5

Testo della Commissione

1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

Emendamento

1.5. I costi valutati dal gestore sono verificati dall'autorità competente sulla base di informazioni provenienti da altre fonti, quali fornitori di tecnologia, **ricerche sottoposte a revisione tra pari**, pareri di esperti o dati provenienti da altri impianti in cui sono state recentemente introdotte le migliori tecniche disponibili.

Emendamento 238

Proposta di direttiva

Allegato III bis (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato III – punto 2

Testo in vigore

2. impiego di sostanze meno pericolose;

Emendamento

Nell'allegato III il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. impiego di sostanze meno pericolose e di altre sostanze estremamente preoccupanti;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 239

Proposta di direttiva

Allegato III ter (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato III – punto 5

Testo in vigore

Emendamento

5. progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;

Nell'allegato III il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. progressi in campo tecnico, ***compresi gli strumenti digitali***, e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 240

Proposta di direttiva

Allegato III quater (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato III – punto 9

Testo in vigore

Emendamento

9. consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua, usate nel processo e efficienza energetica;

Nell'allegato III il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9. consumo, ***riciclaggio*** e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua, usate nel processo, efficienza energetica e ***decarbonizzazione***;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 241

Proposta di direttiva

Allegato III quinquies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato III – punto 11

Testo in vigore

Emendamento

11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente;

Nell'allegato III il punto 11 è sostituito dal seguente:

"11. necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente e ***i lavoratori***;"

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1670312326229>)

Emendamento 242

Proposta di direttiva

Allegato III sexies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato III – paragrafo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'allegato III è aggiunto il punto seguente:

"12 ter. necessità di prevenire e di ridurre al minimo l'impatto negativo sulla biodiversità."

Emendamento 243

Proposta di direttiva

Allegato III septies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato IV – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

Nell'allegato IV, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi ***oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili***) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

"1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi ***e tramite una pagina web di facile reperimento e liberamente accessibile sul sito Internet delle autorità pubbliche***) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:".

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 244

Proposta di direttiva

Allegato III octies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato IV – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.

Nell'allegato IV il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente ***in tempo utile*** prima che sia adottata una decisione."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 245

Proposta di direttiva

Allegato III nonies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato IV – paragrafo 5

Testo in vigore

Emendamento

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato.

Nell'allegato IV, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi del presente allegato."

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0075>)

Emendamento 246

Proposta di direttiva

Allegato III decies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato IV – paragrafo 5 bis (nuovo)

Nell'allegato IV è aggiunto il seguente paragrafo:

5 bis. Il pubblico interessato che vive in uno Stato membro confinante con quello in cui ha luogo l'attività è informato in maniera parimenti efficace quanto il pubblico interessato che vive nello stesso Stato membro in cui ha luogo l'attività. Ciò implica la traduzione delle informazioni pertinenti conformemente ai paragrafi 1 e 2."

Emendamento 247

**Proposta di direttiva
Allegato III undecies (nuovo)**

Direttiva 2010/75/UE

Allegato V – parte 3 – paragrafo 8 – comma 3

Testo in vigore

I gestori informano l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici.

Emendamento

Nell'allegato V, parte 3, paragrafo 8, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I gestori informano l'autorità competente dei risultati della verifica dei sistemi di misurazione automatici entro un termine di tre mesi."

(32010L0075)

Emendamento 248

**Proposta di direttiva
Allegato III duodecies (nuovo)**

Direttiva 2010/75/UE

Allegato V – parte 3 – paragrafo 10 – comma 2

Testo in vigore

Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di

Emendamento

Nell'allegato V, parte 3, paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Qualsiasi giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di

malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure.

malfunzionamento o manutenzione del sistema automatico di misure non è considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema automatico di misure **entro un termine di tre mesi.**"

(32010L0075)

Emendamento 249

Proposta di direttiva Allegato III terdecies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato VI – parte 6 – punto 1.2

Testo in vigore

1.2. Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la **loro** taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.

Emendamento

Nell'allegato VI, parte 6, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

1.2. Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità **dei laboratori e** dei sistemi automatici di misurazione e la taratura **di questi ultimi** in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.

(32010L0075)

Emendamento 250

Proposta di direttiva

Allegato III quaterdecies (nuovo)

Direttiva 2010/75/UE

Allegato VI – parte 8 – punto 1.2

Testo in vigore

I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (*esclusi* i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Emendamento

Nell'allegato VI, parte 8, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

"I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (***compresi*** i periodi di avvio e di arresto ***per le diossine, i furani e i policlorobifenili diossina-simili anche*** se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

(Direttiva 2010/75/CE)

Motivazione

Le conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti esprimono preoccupazioni in merito alle emissioni di PCDD/F e comprendono misure intese a prevenirli, poiché sembra che possano essere evitati utilizzando un sistema di depurazione degli scarichi gassosi quando la temperatura non è sufficientemente elevata: "Al fine di evitare un aumento delle emissioni di PCDD/F, il sistema di depurazione degli scarichi gassosi dovrebbe essere pienamente operativo, già prima dell'avvio, mentre i canali di scarico devono essere chiusi. Occorre garantire che tale punto sia trovi riscontro nell'allegato e che l'avvio non sia trascurato, poiché "carichi di emissioni di PCDD/F equivalenti a diversi mesi di normale funzionamento possono essere associati a un unico avvio a freddo".

MOTIVAZIONE

La direttiva sulle emissioni industriali (IED) rappresenta il principale strumento dell'UE in materia di regolamentazione delle emissioni inquinanti dell'industria. Le grandi installazioni agroindustriali che svolgono attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva IED possono operare solo se in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali. La IED ha una duplice funzione: da un lato, mira a ridurre e a prevenire il più possibile le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e, dall'altro, contribuisce alla trasformazione industriale fissando le migliori tecniche disponibili come norma che le installazioni devono rispettare.

Il fulcro della IED è il cosiddetto "processo di Siviglia", un forum per lo scambio di informazioni che riunisce diverse parti interessate. La Commissione si basa su tale scambio di informazioni nell'elaborazione, nel riesame e, se del caso, nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (documenti di riferimento sulle BAT) mediante una decisione di esecuzione (le cosiddette "conclusioni sulle BAT"), che funge da base per le procedure nazionali di autorizzazione. Il processo di Siviglia è dunque uno degli strumenti politici dal basso verso l'alto più efficaci dell'UE.

La proposta di revisione della IED rappresenta la naturale evoluzione della legislazione esistente, al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal. La revisione mira a promuovere la duplice transizione verso un'economia più sostenibile e autonoma dal punto di vista digitale, favorendo i processi industriali innovativi e basati sulla tecnologia. La proposta presentata dalla Commissione nell'aprile 2022 è stata dunque in buona parte attesa e accolta con favore dalla società civile e ampiamente accettata dai settori interessati. Alcune parti della proposta della Commissione sollevano invece obiezioni in merito a taluni settori, come pure preoccupazioni orizzontali tra le imprese e i rappresentanti degli Stati membri. Al tempo stesso, alcune parti interessate ritengono che la proposta della Commissione sia adeguata in linea di principio, ma intempestiva, alla luce dell'enorme pressione che grava sulle industrie dell'UE in questo contesto di crisi e di trasformazione, degli ambiziosi obiettivi del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", dei problemi che riscontrano le catene di approvvigionamento globali, della crisi energetica e della guerra della Russia contro l'Ucraina. Tali opinioni devono trovare riscontro almeno in parte, poiché talvolta esiste un conflitto intrinseco tra le misure di decarbonizzazione e quelle di disinquinamento. Inoltre, tali misure spesso richiedono un maggior consumo di energia, mentre le nuove normative come la direttiva sull'efficienza energetica e il piano RePowerEU, e in particolare la guerra di aggressione di Putin in Ucraina e la crisi energetica che ne consegue, impongono alle industrie di investire in via prioritaria nell'efficienza energetica.

Anche il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni hanno espresso una serie di preoccupazioni nei rispettivi pareri.

Con la presente relazione, il relatore mira principalmente a mantenere e persino a rafforzare la logica e l'ambizione della proposta della Commissione, affrontando nel contempo le ragionevoli preoccupazioni sollevate. Sebbene le parti interessate siano perlopiù contrarie a determinati articoli o principi della proposta della Commissione e auspichino che i colegislatori li respingano, l'approccio generale adottato dal relatore consiste nel proporre un compromesso sulle parti controverse della proposta legislativa e nel cercare una soluzione alle preoccupazioni legittime, mantenendo nel contempo gli obiettivi più ambiziosi. Questo è, secondo il relatore, lo spirito della IED e del processo di Siviglia: una legislazione basata su un'attenta ricerca di compromessi tra le diverse parti interessate, su nuove tecnologie e sulla sicurezza degli investitori, avanzando gradualmente verso l'obiettivo inquinamento zero.

Tra le principali preoccupazioni espresse dalle parti interessate, nella presente relazione il relatore ha affrontato le seguenti questioni.

1. Aspetti specifici per settore

- Ampliamento dell'ambito di applicazione per quanto concerne le **attività agricole**

Nonostante le posizioni ferme e i solidi argomenti contro l'ampliamento dell'ambito di applicazione espressi dai rappresentanti del settore nonché nei pareri del CESE e della

commissione AGRI, il relatore ha tenuto conto dei pertinenti dati sull'inquinamento causato dall'allevamento. Pertanto, nel tentativo di trovare un compromesso, il relatore propone di escludere unicamente l'agricoltura estensiva, biologica e familiare al di sotto di certe dimensioni, determinate dalle autorità nazionali sulla base di specifiche circostanze nazionali e regionali, e di aumentare la soglia generale da 150 a 300 UBA, ove non sia applicabile alcuna deroga.

- Ampliamento dell'ambito di applicazione per quanto concerne le **attività estrattive**

Sebbene l'inquinamento connesso a determinate attività estrattive sia incontestabile ed estremamente pericoloso per la salute umana e l'ambiente, il relatore ha tenuto conto degli obiettivi di diversi settori minerari le cui attività non producono emissioni pericolose o sono già interamente disciplinate dalla legislazione esistente. Il relatore propone pertanto di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva al fine di includervi le attività estrattive che comportano trattamenti chimici, sulla base di un elenco esaustivo di processi stilato dalla Commissione mediante un atto delegato. Il relatore ha altresì tenuto conto delle solide argomentazioni della Commissione, secondo cui la trasparenza e la sensibilizzazione del pubblico sono presupposti essenziali per il necessario aumento dell'estrazione e della lavorazione di materie prime critiche nell'UE.

- Ampliamento dell'ambito di applicazione al fine di includere la **produzione di batterie su larga scala**

Benché la produzione e il riciclaggio di batterie comportino una serie di processi pericolosi, le installazioni attive esclusivamente nell'assemblaggio dei componenti non rientrano, e non dovrebbero rientrare, nell'ambito di applicazione.

2. Aspetti orizzontali

- **Delega di poteri alla Commissione europea per quanto riguarda gli elementi legislativi essenziali al di là degli aspetti tecnici**

Il relatore rifiuta qualsiasi indebolimento del ruolo di colegislatore del Parlamento. Il relatore propone pertanto di rifiutare il conferimento di poteri alla Commissione in relazione a talune questioni che vanno al di là della mera messa a punto tecnica, incoraggiandola nel contempo a presentare un elenco esaustivo supplementare che includa i minerali con elevate incidenze ambientali e a includere le corrispondenti attività estrattive nell'ambito di applicazione della direttiva.

- Obbligo per le autorità nazionali competenti di fissare i **valori limite di emissione nelle autorizzazioni** all'estremo più rigoroso (ossia più basso) del pertinente intervallo dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

L'attuazione ha mostrato che, nella maggior parte dei casi, le autorità nazionali competenti fissano i valori limite di emissione all'estremo meno ambizioso. È dunque ragionevole e opportuno incentivare una riflessione più approfondita sui possibili valori limite di emissione. Alla luce della certezza della pianificazione e del principio generale di non retroattività, occorre chiarire che tale disposizione si applica alle nuove installazioni o ai casi in cui le autorizzazioni sono aggiornate conformemente alle conclusioni rivedute sulle BAT dopo il

recepimento della presente direttiva. Il processo di Siviglia è il più adatto per affrontare le questioni relative agli effetti incrociati e alle emissioni eterogenee. Data l'eterogeneità delle installazioni, la decisione finale spetta all'autorità competente.

- Inserimento nelle autorizzazioni di **valori limite di prestazione ambientale** obbligatori sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle BAT

In linea con i valori limite di emissione, il relatore propone di inserire livelli di prestazione ambientale per le nuove installazioni e per le conclusioni sulle BAT modificate dopo il recepimento della presente direttiva, mantenendo nel contempo l'idea generale alla luce della sua necessità nel processo di trasformazione. Il rischio di effetti incrociati per quanto riguarda i livelli di prestazione ambientale è notevolmente maggiore e specifico per ciascuna installazione, pertanto dovrebbe essere mantenuta la possibilità di fissare intervalli di valori.

- **Introduzione nelle autorizzazioni di un sistema obbligatorio di gestione ambientale, qualora non sia già previsto in un BREF**

Il relatore ha tenuto conto del fatto che i sistemi di gestione ambientale figurano già come elemento vincolante in una serie di BREF e propone di mantenere tale legame tra BREF e sistemi di gestione ambientale. Tuttavia, nel rispetto delle motivazioni alla base della proposta della Commissione, all'articolo 14 bis il relatore propone un contenuto minimo per i sistemi di gestione ambientale laddove i BREF non ne richiedano uno. Qualora un'autorizzazione riguardi varie installazioni, dovrebbe essere richiesto un solo sistema di gestione ambientale.

- **Piani di trasformazione obbligatori a livello di installazione**

Oggi più che mai è fondamentale adoperarsi per sostenere la nostra industria negli sforzi tesi a conseguire una maggiore resilienza, efficienza e competitività. La logica alla base di tali sforzi dovrebbe essere quella di incoraggiare le imprese, anziché imporre loro oneri eccessivi. Ciascuna autorizzazione dovrebbe pertanto essere accompagnata da un piano di trasformazione dopo il 2030.

Il relatore propone che i piani rimangano indicativi, l'opportunità di disporre di un piano nell'ambito di un'unica autorizzazione e una nuova opzione per lo sviluppo di un piano di trasformazione consolidato a livello di impresa, poiché una trasformazione ambiziosa, che porti alla decarbonizzazione dei processi industriali, è possibile solo attraverso piani di investimento generali, a livello di impresa.

- Possibili **sovrapposizioni in materia di obblighi di notifica** a norma di altri atti legislativi dell'UE

All'articolo 27 quinquies il relatore propone inoltre che i sistemi di gestione ambientale e i piani di trasformazione non includano informazioni e dati già richiesti da altre normative dell'UE, salvo sotto forma di riferimento.

Negli emendamenti il relatore si è adoperato per preservare per quanto possibile l'equilibrio e la logica organizzativa del **processo di Siviglia**, poiché, secondo tutte le parti interessate, si tratta di una formula che funziona nel tentativo di non creare contrasti tra la riduzione dell'inquinamento, da un lato, e l'efficienza e il rendimento economici, dall'altro.

3. Procedura di autorizzazione accelerata

Il relatore propone inoltre un nuovo articolo 27 sexies relativo a una procedura di autorizzazione accelerata per le installazioni di natura trasformativa fondamentali per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione entro il 2050. La procedura di autorizzazione per tali installazioni dovrebbe essere più rapida.

Alla luce della crisi energetica e sanitaria che l'Europa sta attraversando, occorre una procedura di autorizzazione che sia preparata alle crisi. La relazione mira a tenere conto di tale aspetto.

29.3.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))

Relatore per parere: Tomas Tobé

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere sostiene molti elementi della proposta della Commissione, in particolare l'ambizione di rendere la direttiva più efficace e la creazione di un nuovo centro di innovazione tecnica. Ritiene che la direttiva sulle emissioni industriali sia stata e continui ad essere fondamentale per ridurre gli inquinanti e le emissioni del settore industriale nell'Unione europea; è del parere che la direttiva comporti benefici per l'ambiente, il clima e la salute per l'Unione europea. A suo avviso, l'attuale metodo di lavoro (processo di Siviglia) utilizzato per concordare le migliori tecniche disponibili (BAT) per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dovrebbe essere mantenuto.

Tuttavia, il relatore per parere ritiene che la proposta della Commissione imponga oneri ingiustificati ai gestori e trascuri il rischio di subottimizzazione, e reputa che la direttiva debba tenere conto della necessità di trovare un compromesso tra valori ambientali contrastanti per migliorare questo atto legislativo a beneficio del clima, dell'ambiente e delle persone.

A tale proposito, il relatore per parere si oppone alla soppressione dei requisiti di efficienza energetica e all'introduzione di valori limite di prestazione ambientale. L'elettrificazione dell'industria richiederà più energia e la definizione di obblighi di consumo rigorosi ostacolerebbe l'elettrificazione di questi settori.

In secondo luogo, il relatore per parere teme che la Commissione trascuri il ruolo del processo di Siviglia nell'attuazione del centro di innovazione per la trasformazione industriale e le emissioni (INCITE), e ritiene che il centro fornirà un contributo fondamentale all'analisi delle tecniche innovative ed emergenti. È preoccupato tuttavia che la proposta della Commissione suggerisca che i risultati del centro possano essere inclusi direttamente nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) senza una valutazione tecnica nell'ambito del processo di Siviglia.

In terzo luogo, il relatore per parere ritiene che lo sviluppo tecnologico e l'innovazione siano essenziali per consentire all'UE di raggiungere i suoi obiettivi climatici e che si debba concedere tempo sufficiente per l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie. È pertanto del parere che alle tecniche emergenti e innovative debba essere concesso un periodo di prova più lungo, con possibilità di proroga da parte dell'autorità competente per garantire la certezza del diritto per gli operatori.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di direttiva** **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Al fine di promuovere l'efficienza energetica delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e che svolgono attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, è opportuno imporre requisiti di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Emendamento

soppresso

Emendamento 2 **Proposta di direttiva** **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente

Emendamento

(15) Per un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è necessario, tra l'altro, stabilire nelle autorizzazioni dei valori limite di emissione tali da assicurare il rispetto dei livelli di emissione applicabili associati alle migliori tecniche disponibili stabilite nelle conclusioni sulle BAT. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) sono generalmente

espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a fissare i valori limite di emissione più bassi possibili nelle autorizzazioni, in modo da riflettere *le prestazioni BAT* per le installazioni specifiche, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e mirando alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.

espressi sotto forma di intervalli, anziché come valori singoli, per riflettere le differenze all'interno di un dato tipo di installazioni che comportano variazioni delle prestazioni ambientali ottenute applicando le BAT. Ad esempio, una determinata BAT non produrrà le stesse prestazioni in installazioni diverse, alcune BAT potrebbero non essere adatte all'uso in determinate installazioni, oppure una combinazione di BAT potrebbe essere più efficace per alcuni inquinanti o matrici ambientali rispetto ad altre. Il raggiungimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è stato compromesso dalla pratica di fissare valori limite di emissione al limite più basso della gamma dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, senza considerare che una determinata installazione sia potenzialmente in grado di raggiungere livelli di emissione inferiori grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Tale pratica scoraggia chi è già all'avanguardia dall'applicare tecniche più efficaci e ostacola l'ottenimento di condizioni di parità a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere tenute a fissare i valori limite di emissione più bassi possibili nelle autorizzazioni, in modo da riflettere *la gamma di BAT-AEL* per le installazioni specifiche, tenendo conto dell'intera gamma di BAT-AEL e mirando alle migliori prestazioni ambientali possibili per le installazioni, a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT consente all'installazione in questione di rispettare, in realtà, solo i valori limite di emissione meno rigorosi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, valori **limite obbligatori** di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso **l'uso** di acqua, energia e **materiali riciclati**, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT.

Emendamento

(16) Il contributo della direttiva 2010/75/UE all'efficienza energetica e delle risorse e all'economia circolare nell'Unione dovrebbe essere reso più efficace, tenendo conto del principio guida della politica energetica dell'Unione: "l'efficienza energetica al primo posto". Pertanto, le autorizzazioni dovrebbero stabilire, ove possibile, **i valori dei livelli indicativi** di prestazione ambientale per quanto riguarda i livelli di consumo e di efficienza delle risorse, compreso **il consumo** di acqua, energia e **materie prime, e il loro riutilizzo**, sulla base dei livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT AEPL) stabiliti nelle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, **tenendo conto degli effetti incrociati, delle condizioni nazionali e dell'ubicazione geografica delle installazioni.**

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Considerando le ricorrenti siccità e inondazioni in Europa aventi un impatto diretto sulla disponibilità di acqua per l'industria europea, che è il maggiore consumatore di acqua in Europa, i portatori di interessi dell'industria devono valutare attentamente, in termini quantitativi e qualitativi, i rischi legati all'acqua sia durante lo svolgimento sia a causa delle loro attività. L'industria europea deve essere pertanto mobilitata per realizzare la cosiddetta "società intelligente dal punto di vista idrico", e per fornire una strategia idrica coerente, che riconosca e concretizzi il valore dell'acqua al fine di garantirne la

sicurezza, la protezione e la sostenibilità. Tutte le fonti idriche disponibili devono essere gestite in modo da evitare la carenza idrica e l'inquinamento delle acque. I circuiti idrici e delle risorse sono in gran parte chiusi per promuovere un'economia circolare e l'efficienza delle risorse, garantendo al contempo che il sistema idrico sia resiliente nei confronti di siccità, inondazioni e cambiamenti climatici. L'industria deve garantire che la sua gestione pianificata e digitalizzata consenta capacità di previsione e agilità operativa in condizioni di stress e incertezza, e che tutti i portatori di interessi pertinenti siano coinvolti nella governance delle risorse idriche.

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative, **comprese le tecniche** emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL",

Emendamento

(24) Dalla valutazione della direttiva 2010/75/UE è emerso che, sebbene fosse intesa a promuovere la trasformazione dell'industria europea, essa non si è dimostrata abbastanza dinamica né sostiene sufficientemente la diffusione di processi e tecnologie innovativi. È pertanto opportuno agevolare la sperimentazione e la diffusione di tecniche emergenti che vantano migliori prestazioni ambientali, nonché la cooperazione con i ricercatori e le industrie in progetti di ricerca finanziati con fondi pubblici, nel rispetto delle condizioni previste nei pertinenti strumenti di finanziamento europei e nazionali, e istituire un centro dedicato a sostenere l'innovazione attraverso la raccolta e l'analisi di informazioni sulle tecniche innovative **ed** emergenti, significative per quelle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, caratterizzandone il livello di sviluppo, dalla ricerca alla diffusione (livello di maturità tecnologica o "TRL", Technology

Technology Readiness Level), e le relative prestazioni ambientali. Ciò **contribuirà anche allo** scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8° programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto **essere tenuti a** includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵, fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di

Readiness Level), e le relative prestazioni ambientali. Ciò **dovrebbe servire come base per lo** scambio di informazioni sull'elaborazione, il riesame e l'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT. Le tecniche innovative che il centro deve raccogliere e analizzare dovrebbero corrispondere almeno al livello di una tecnologia convalidata in ambiente pertinente (ambiente industriale pertinente nel caso di tecnologie abilitanti fondamentali) o alla dimostrazione di un prototipo di sistema in ambiente operativo (maturità tecnologica, TRL, livello 6-7).

Emendamento

(25) Il conseguimento degli obiettivi dell'Unione per un'economia pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050 richiede una profonda trasformazione della sua economia. Coerentemente con l'8° programma d'azione per l'ambiente, i gestori delle installazioni di cui alla direttiva 2010/75/UE dovrebbero pertanto includere piani di trasformazione nei loro sistemi di gestione ambientale. Tali piani di trasformazione integreranno inoltre gli obblighi di comunicazione societaria sulla sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷⁵, fornendo uno strumento per attuarli concretamente a livello di installazioni. La principale priorità è la trasformazione delle attività ad alta intensità energetica elencate nell'allegato I. Pertanto, i gestori di installazioni ad alta intensità energetica dovrebbero elaborare piani di trasformazione **a livello di impresa** entro il 30 giugno 2030. I gestori di installazioni che svolgono altre attività elencate nell'allegato I dovrebbero essere tenuti a elaborare piani di trasformazione

trasformazione nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1° gennaio 2030. **Sebbene** i piani di trasformazione **siano da** considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori, **l'organismo di audit incaricato dagli operatori nell'ambito dei loro sistemi di gestione ambientale dovrebbe verificare che i piani contengano le informazioni minime che la Commissione europea stabilirà in un atto di esecuzione, e** gli operatori dovrebbero renderli pubblici.

⁷⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

**(7) all'articolo 9, il paragrafo 2 è
soppresso;**

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

nell'ambito del riesame e dell'aggiornamento delle autorizzazioni a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, pubblicate dopo il 1° gennaio 2030. **Il gestore dovrebbe valutare ogni tre anni i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi intermedi e dovrebbe aggiornare il suo piano di trasformazione almeno ogni dieci anni.** I piani di trasformazione **a livello di impresa** dovrebbero considerarsi documenti indicativi preparati sotto la responsabilità degli operatori. Gli operatori dovrebbero renderli pubblici, **tenendo conto della riservatezza dei segreti commerciali e aziendali.**

⁷⁵ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento

soppresso

Testo della Commissione

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi **compreso il** risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Emendamento

L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi **compresa una sintesi del** risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'autorità competente fissa i valori limite di emissione **più rigorosi possibile** compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere **il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL** e illustra **le migliori prestazioni raggiungibili** dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

Emendamento

A seguito della pubblicazione delle decisioni sui documenti di riferimento delle BAT a norma della presente direttiva, l'autorità competente fissa i valori limite di emissione compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione e **tenendo in considerazione gli effetti incrociati**, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle **sudette** decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere **l'intera gamma BAT-AEL** e illustra **il limite di emissioni più basse raggiungibile** dall'installazione **in condizioni di esercizio normali** grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti:

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

3 bis. L'autorità competente fissa **valori** limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Emendamento

3 bis. L'autorità competente fissa **livelli** limite di prestazione ambientale **indicativi** che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) del nuovo ciclo di investimento relativo alla transizione verso la sostenibilità del gruppo del gestore.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2012/75/UE
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un'installazione subisca un'interruzione imprevista della fornitura di materie prime o combustibili, l'autorità competente può stabilire valori limite di emissione meno rigorosi per un periodo massimo di tre mesi, con la possibilità, in casi eccezionali, di prorogare tale deroga per altri tre mesi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi deroga concessa a norma del presente paragrafo. La deroga cessa di applicarsi

non appena le condizioni di fornitura sono sufficienti.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 20
Direttiva 2012/75/UE
Capo II bis – Titolo

Testo della Commissione

PROMUOVERE L'INNOVAZIONE";

Emendamento

PERMETTERE L'INNOVAZIONE"

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento

2. Il centro raccoglie e analizza informazioni sulle tecniche innovative, comprese le tecniche emergenti relative alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e ne caratterizza il livello di sviluppo e le prestazioni ambientali. La Commissione tiene conto dei risultati del centro nella preparazione del programma di lavoro per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), e nell'elaborazione, nel riesame e nell'aggiornamento, **a seguito di una valutazione da parte del gruppo di lavoro tecnico a Siviglia**, dei documenti di riferimento sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 22
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 27 ter – Titolo

Testo della Commissione

Sperimentazione di tecniche emergenti

Emendamento

Sperimentazione di tecniche emergenti *e innovative*

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 ter

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a **24** mesi.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 18, l'autorità competente può concedere deroghe temporanee ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, e ai principi di cui all'articolo 11, lettere a) e b), per la sperimentazione di tecniche emergenti *e innovative* per un periodo complessivo non superiore a **48** mesi.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quater

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può fissare valori limite di emissione per garantire che, entro **6 anni dalla pubblicazione di una decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, concernente l'attività principale di un'installazione**, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Emendamento

In deroga **all'articolo 15, paragrafi 3 e 3 bis, e** all'articolo 21, paragrafo 3, l'autorità competente può, **su richiesta del gestore**, fissare valori limite di emissione **indicativi** per garantire che, entro **il periodo in relazione al quale l'autorità competente e il gestore hanno condotto una verifica**, le emissioni non superino, in condizioni di esercizio normali, i livelli di emissione associati alle tecniche emergenti stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri **dispongono** che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per **ciascuna installazione che svolge le attività** elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione **dell'installazione** nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Emendamento

Gli Stati membri **chiedono** che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione **indicativo per le attività raggruppate a livello di impresa** elencate ai punti 1, 2, 3, 4, 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione **dell'impresa** nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4. **Il piano di trasformazione comprende informazioni specifiche sul modo in cui l'impresa prevede di diventare più efficiente sotto il profilo energetico, idrico e delle risorse, stabilendo le misure che saranno attuate per ridurre il consumo complessivo e per migliorare l'efficienza del suo funzionamento.**

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quinquies – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1° gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione **per ciascuna installazione che svolge** le attività elencate nell'allegato I

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito del riesame delle condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, a seguito della pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT dopo il 1° gennaio 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione **a livello di impresa per** le attività elencate nell'allegato I e non

e non *menzionata* al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione *dell'installazione* nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

menzionate al paragrafo 1. Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione *dell'impresa affinché diventi più efficiente dal punto di vista energetico, idrico e delle risorse, stabilendo le misure che saranno attuate* nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato di cui al paragrafo 4.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Il gestore* rende pubblico il suo piano di trasformazione e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.

Emendamento

3. *L'impresa* rende pubblico il suo piano di trasformazione, *i suoi aggiornamenti* e i risultati della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 come parte integrante della pubblicazione del suo sistema di gestione ambientale.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
Riferimenti	COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 2.5.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ITRE 2.5.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	20.10.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Tomas Tobé 7.6.2022
Esame in commissione	29.11.2022
Approvazione	28.3.2023
Esito della votazione finale	+: 50 –: 16 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, Nicola Beer, François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Martin Buschmann, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Valter Flego, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Robert Hajšel, Romana Jerković, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Andrius Kubilius, Marisa Matias, Dan Nica, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Markus Pieper, Maria Spyrali, Beata Szydło, Riho Terras, Patrizia Toia, Marie Toussaint, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alex Agius Saliba, Rasmus Andresen, Tiziana Beghin, Franc Bogovič, Jakop G. Dalunde, Pietro Fiocchi, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Marina Kaljurand, Dace Melbārde, Rob Rooken, Bronis Ropé, Ernő Schaller-Baross, Jordi Solé, Susana Solís Pérez
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Pär Holmgren, Sven Simon

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

50	+
ECR	Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło
ID	Matteo Adinolfi, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri
NI	Ernő Schaller-Baross
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Christian Ehler, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Dace Melbārde, Angelika Niebler, Markus Pieper, Sven Simon, Maria Spyraiki, Riho Terras, Henna Virkkunen, Pernille Weiss
Renew	Nicola Beer, Nicola Danti, Martina Dlabajová, Valter Flego, Bart Groothuis, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Susana Solís Pérez
S&D	Alex Agius Saliba, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Romana Jerković, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Dan Nica, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

16	-
ECR	Johan Nissinen, Rob Rooker
ID	Markus Buchheit
NI	Tiziana Beghin, Martin Buschmann
The Left	Marc Botenga, Marisa Matias
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Pär Holmgren, Niklas Nienäb, Bronis Ropė, Jordi Solé, Marie Toussaint

1	0
Renew	Martin Hojsík

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

28.4.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))

Relatore per parere: Benoît Lutgen

BREVE MOTIVAZIONE

È con grande preoccupazione che ho preso atto della proposta della Commissione europea relativa alla revisione della direttiva sulle emissioni industriali. La proposta stabilisce gli obblighi che gli Stati membri devono imporre quando autorizzano la costruzione o l'ampliamento delle installazioni industriali. In qualità di relatore per parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nutro seri dubbi sul capitolo relativo all'agricoltura proposto dalla Commissione.

- In primo luogo, sono profondamente indignato dal fatto che il settore agricolo sia incluso nell'ambito di applicazione di una direttiva sulle emissioni industriali. Considerare l'agricoltore un settore industriale contribuisce a creare una percezione negativa delle aziende agricole a conduzione familiare. Ricordo che il modello europeo delle aziende agricole a conduzione familiare garantisce una produzione alimentare sicura, sostenibile, di alta qualità e strategica. In un momento in cui la sicurezza alimentare è sempre più importante sul piano geostrategico e in cui l'UE dovrebbe valorizzare maggiormente la sua agricoltura, in particolare quella a conduzione familiare, non dobbiamo demotivare gli agricoltori europei con dubbie associazioni. Imporre norme supplementari dell'UE ai piccoli agricoltori/gestori non rafforzerà la strategia geopolitica del nostro continente. Al contrario, questi obblighi aggiuntivi non sono accompagnati da un rafforzamento della reciprocità delle norme che dovrebbe caratterizzare gli scambi economici con i nostri partner.

- D'altro canto, sono ovviamente del parere che l'agricoltura europea debba diventare più sostenibile e diversificata. Ad esempio è innegabile che anche il settore agricolo deve ridurre le proprie emissioni. La revisione in esame non contribuisce tuttavia in modo ottimale al conseguimento di questo obiettivo di sostenibilità né alla diversificazione dell'agricoltura. Al contrario, il testo proposto dalla Commissione è controproducente e incoraggia una

maggior concentrazione del settore agricolo. Il capitolo sull'agricoltura riguarda infatti tutti i tipi di allevatori, compresi quelli di piccole e medie dimensioni. Quale proposto, l'ambito di applicazione della revisione in esame imporrebbe un pesante onere amministrativo ed economico agli allevatori di pollame, suini e bovini, la cui redditività economica è costantemente messa a repentaglio dagli accordi di libero scambio e dall'accumulo sconsiderato di norme, mentre non vengono proposte modifiche per le grandi aziende agroindustriali. Di conseguenza la proposta in esame conferisce innegabilmente un vantaggio competitivo alle grandi aziende, che saranno in grado di far fronte più facilmente agli oneri amministrativi ed economici supplementari.

- Propongo pertanto di escludere gli allevamenti di bovini dall'ambito di applicazione della direttiva. Gli obblighi proposti dalla Commissione impongono pesanti oneri individuali agli allevatori di bovini, che non danno luogo a un'effettiva riduzione delle emissioni. Gli allevamenti di bovini non sono infatti installazioni "chiuse", in cui possono essere utilizzate tecniche di depurazione analoghe a quelle impiegate nel settore dei suini e del pollame o addirittura nel settore industriale. Per questo sono convinto che la Commissione debba garantire, nel quadro della politica agricola comune (PAC) e dei piani strategici nazionali, che le emissioni di gas a effetto serra, comprese le emissioni di metano (CH₄), siano attenuate attraverso innovazioni aventi un'efficacia e un rapporto costi/benefici comprovati. Tale obiettivo può essere raggiunto introducendo regimi ecologici specifici e iniziative per un'agricoltura a basse emissioni di carbonio nell'ambito della PAC, come indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2021 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (2021/2006(INI)). Alla luce degli impegni assunti da ciascuno Stato membro, nel quadro dei propri piani strategici nazionali, di ridurre le emissioni e mitigare l'inquinamento agricolo, è opportuno mantenere lo status quo per il settore dei suini e del pollame, sia in un'ottica di semplificazione che per garantire l'efficacia delle politiche pubbliche (attuazione e controllo).

- Per quanto concerne la riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH₃), occorre osservare che obiettivi in materia sono stabiliti dalla direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali ("direttiva NEC"). Diversi Stati membri hanno approfittato dell'attuazione di tale direttiva per ridurre significativamente le loro emissioni. Inoltre diversi Stati membri sono già andati oltre quanto previsto dalla proposta della Commissione. La direttiva NEC entrerà in vigore nel 2023 e permetterà di ridurre le emissioni più rapidamente rispetto alla proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali.

La proposta di revisione della direttiva sulle emissioni industriali rischia quindi di creare obblighi amministrativi e oneri supplementari che comprometteranno la redditività degli agricoltori più deboli, determinando una maggior concentrazione del bestiame o addirittura una sua drastica riduzione a scapito dei nostri concorrenti con sistemi di produzione meno virtuosi (ad esempio, deforestazione importata).

Per tutti questi motivi sono convinto che la proposta della Commissione debba essere profondamente rivista per rispondere meglio alle sfide reali cui devono far fronte le aziende agricole.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il Green Deal europeo⁵⁵ è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁵⁶ e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁷. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili⁵⁸ dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁹, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa⁶⁰ sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" ⁶¹, la strategia sul metano⁶² e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow⁶³, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici⁶⁴, la strategia sulla biodiversità⁶⁵, la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶⁶ e l'iniziativa per i prodotti sostenibili⁶⁷. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU⁶⁸ propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare

Emendamento

(1) Il Green Deal europeo⁵⁵ è la strategia adottata dall'Europa per assicurare entro il 2050 la transizione verso un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse, riducendo al minimo l'inquinamento e riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile⁵⁶ e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile⁵⁷. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili⁵⁸ dell'ottobre 2020 e il piano d'azione verso l'inquinamento zero⁵⁹, adottato nel maggio 2021, affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Parallelamente, la nuova strategia industriale per l'Europa⁶⁰ sottolinea ulteriormente il ruolo potenziale delle tecnologie trasformative. Altri interventi strategici particolarmente importanti per questa iniziativa comprendono il pacchetto "Pronti per il 55 %" ⁶¹, la strategia sul metano⁶² e l'impegno globale sul metano lanciato a Glasgow⁶³, la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici⁶⁴, la strategia sulla biodiversità⁶⁵, la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶⁶, **il nuovo piano d'azione per l'economia circolare^{66 bis}** e l'iniziativa per i prodotti sostenibili⁶⁷. **Altrettanto importante è la comunicazione della Commissione dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più**

impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040^{67 bis}. Inoltre, nell'ambito della risposta dell'UE alla guerra tra Russia e Ucraina del 2022, REPowerEU⁶⁸ propone un'azione comune europea per sostenere la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, dare impulso alla transizione verso le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica.

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo; COM(2019) 640 final.

⁵⁶

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁵⁶

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

⁵⁷ <https://sdgs.un.org/goals>

⁵⁷ <https://sdgs.un.org/goals>

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁵⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).

⁶⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

⁶⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020) 102 final).

⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55

⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Pronti per il 55

%": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).

⁶³ <https://www.globalmethanepledge.org/>

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82 final.

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.

⁶⁷ COM(2022) 142

%": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final).

⁶² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020) 663 final).

⁶³ <https://www.globalmethanepledge.org/>

⁶⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2021) 82 final.

⁶⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita; COM(2020) 380 final.

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente; COM(2020) 381 final.

^{66 bis} ***Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (2020/2077(INI)).***

⁶⁷ COM(2022) 142

^{67 bis} ***Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il***

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.

2040" (COM(2021) 345).

⁶⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili; COM(2022) 108 final.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. ***La lotta contro l'inquinamento causato da alcune attività agroindustriali richiede pertanto la loro inclusione nell'ambito di applicazione della direttiva.***

⁶⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Emendamento

(2) Il Green Deal europeo ha annunciato una revisione delle misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali, anche riesaminando l'ambito di applicazione settoriale della legislazione e le modalità per renderla pienamente coerente con le politiche in materia di clima, energia ed economia circolare. Inoltre, anche i piani d'azione per l'inquinamento zero e per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore" invitano a ridurre le emissioni inquinanti alla fonte, comprese le fonti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹. ***Il problema dell'inquinamento causato dall'allevamento su larga scala potrebbe essere affrontato mantenendo il quadro attuale.***

⁶⁹ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili. Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. ***È pertanto opportuno includere tali attività nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

L'allevamento di suini, pollame **e bovini** **provoca** un rilascio **significativo** di

Emendamento

(3) L'industria estrattiva dell'Unione è fondamentale per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia industriale dell'UE, compreso il suo aggiornamento. Le materie prime rivestono un'importanza strategica per la transizione digitale e verde, l'energia, i materiali e la trasformazione dell'economia circolare e per rafforzare la resilienza economica dell'UE. Per conseguire questi obiettivi occorre sviluppare ulteriormente capacità interne sostenibili, ***in funzione delle specificità nazionali.*** Ciò richiede misure efficaci, mirate e armonizzate per assicurare che siano definite e utilizzate le migliori tecniche disponibili (BAT, Best Available Techniques), applicando in tal modo processi più efficienti e con il minor impatto possibile sulla salute umana e sull'ambiente. I meccanismi di governance della direttiva 2010/75/UE, che associano strettamente esperti del settore allo sviluppo di requisiti ambientali consensuali e su misura, favoriranno la crescita sostenibile di tali attività nell'Unione. Lo sviluppo e la disponibilità di norme concordate di comune accordo garantiranno condizioni di parità nell'Unione, assicurando contemporaneamente un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Emendamento

(4) L'allevamento **su larga scala** di suini **e** pollame **può provocare** un rilascio

emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua. *Al fine di ridurre queste emissioni inquinanti, che comprendono ammoniaca, metano, nitrati e emissioni di gas a effetto serra, e di migliorare di conseguenza la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, è necessario abbassare la soglia al di sopra della quale le installazioni per suini e pollame sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e includervi anche l'allevamento di bovini. I requisiti pertinenti relativi alle BAT tengono conto sia della natura, delle dimensioni, della densità e della complessità di queste installazioni, comprese le specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, dove gli animali sono allevati solo stagionalmente in installazioni al chiuso, sia della gamma di impatti ambientali che possono avere. I requisiti di proporzionalità nelle BAT intendono incentivare gli agricoltori ad attuare la necessaria transizione verso pratiche agricole sempre più rispettose dell'ambiente.*

di emissioni inquinanti *dannose per l'ambiente nel suolo*, nell'aria e nell'acqua. *Gli Stati membri dovrebbero far fronte a tale rischio attraverso i quadri giuridici e le buone pratiche esistenti, anche con il sostegno dei piani strategici nazionali della PAC. Inoltre gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di avviare un dialogo con i rappresentanti degli agricoltori attraverso la PAC e i requisiti di cui alla direttiva 2010/75/UE o i pertinenti requisiti relativi alle BAT per garantire la proporzionalità dei vincoli previsti. Oltre agli obiettivi fissati nell'ambito della PAC, anche la direttiva (UE) 2016/2284 ("direttiva NEC")^{1 bis} stabilisce obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, inclusa l'ammoniaca proveniente dall'agricoltura. Pertanto, al fine di evitare la creazione di oneri amministrativi e inutili sovrapposizioni nel quadro legislativo in vigore, le attuali soglie per i suini e il pollame dovrebbero rimanere invariate.*

^{1 bis} *Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).*

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È opportuno attribuire sufficiente importanza alla protezione dell'ambiente circostante, ma si dovrebbe nel contempo garantire che non vengano creati oneri

amministrativi o finanziari supplementari per il settore zootecnico. Al contrario, le attività degli operatori di tale settore necessitano di stimoli costanti a fronte di tutte le loro attuali sfide.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione del pubblico su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni.

Emendamento

(6) Al fine di rafforzare ulteriormente l'accesso del pubblico **interessato** alle informazioni ambientali, è necessario chiarire che le **informazioni non tecniche contenute nelle** autorizzazioni per le installazioni rilasciate a norma della direttiva 2010/75/UE devono essere messe a disposizione, **su richiesta**, del pubblico **interessato** su internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Alle stesse condizioni dovrebbe essere messa a disposizione del pubblico **interessato** anche una sintesi uniforme delle autorizzazioni.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) La Commissione dovrebbe specificare in modo chiaro e accessibile quali informazioni non tecniche possono essere messe a disposizione del pubblico interessato su richiesta, così da accrescere l'interesse del pubblico senza compromettere l'attività economica del produttore. La Commissione dovrebbe specificare chi è responsabile della preparazione delle informazioni non tecniche e della sintesi uniforme. Nel caso in cui sia necessario un perito ambientale

per sintetizzare tali informazioni, la Commissione dovrebbe indicare in che modo saranno coperti i costi corrispondenti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.

Emendamento

(12) Al fine di assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso sono necessarie sinergie e coordinamento con altre pertinenti normative ambientali dell'Unione, in tutte le fasi della loro attuazione. Pertanto, tutte le autorità competenti che garantiscono il rispetto della legislazione ambientale unionale pertinente dovrebbero essere debitamente consultate prima del rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE, **senza tuttavia creare complicazioni o difficoltà nella procedura di rilascio delle autorizzazioni.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e metterlo a disposizione del pubblico. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi

Emendamento

(13) Al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua e prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose, il gestore dovrebbe istituire e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT e, **su richiesta**, metterlo a disposizione del pubblico. Il sistema di gestione ambientale dovrebbe inoltre contemplare la gestione

all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure. ***Il sistema di gestione ambientale dovrebbe tuttavia preservare l'integrità delle informazioni commerciali riservate assicurando che non vengano pubblicate informazioni classificate come informazioni commerciali riservate o informazioni commerciali sensibili.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno ***al fine di ridurre il contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, dovrebbero anche includere nell'autorizzazione condizioni supplementari specifiche più rigorose di quelle stabilite nelle pertinenti conclusioni sulle BAT***, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. Le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione.

Emendamento

(19) Le norme di qualità ambientale si riferiscono a tutti i requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione, ad esempio in quella che riguarda aria e acqua, che devono essere soddisfatti in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso. È pertanto opportuno chiarire che, al momento del rilascio di un'autorizzazione a una installazione, le autorità competenti dovrebbero non solo stabilire condizioni atte ad assicurare che il funzionamento dell'installazione rispetti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili ma, ove opportuno, ***dovrebbero anche pianificare la riduzione del*** contributo specifico dell'impianto all'inquinamento che si verifica nella zona interessata, in modo da assicurare la conformità dell'installazione alle norme di qualità ambientale. ***A discrezione degli Stati membri***, le condizioni possono consistere nello stabilire valori limite di emissione più rigorosi o nel limitare il funzionamento o la capacità dell'installazione, ***in funzione delle specificità nazionali.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tale riesame o aggiornamento dovrebbe avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷².

Emendamento

(20) Le condizioni di autorizzazione dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, aggiornate dall'autorità competente per assicurare il rispetto della legislazione pertinente. Tale riesame o aggiornamento dovrebbe avere luogo anche qualora sia necessario che l'installazione rispetti una norma di qualità ambientale, anche nel caso di una norma di qualità ambientale nuova o riveduta oppure quando lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione, come i piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***È opportuno stabilire un periodo di transizione sufficiente per consentire alle installazioni agricole di conformarsi alle nuove condizioni di autorizzazione, in modo da ridurre al minimo le ripercussioni sulla produzione, le risorse umane e i consumatori finali. Il periodo di transizione dovrebbe essere determinato in base al tipo e alla capacità dell'installazione.***

⁷² ***Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).***

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷³, gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷⁴, un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. ***È pertanto opportuno precisare che la legittimazione ad agire non dovrebbe essere subordinata al ruolo che i membri del pubblico interessato hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.*** Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

⁷³ Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a. contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

⁷⁴ Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri contro Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10,

Emendamento

(22) Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷³, gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad agire per contestare una decisione di un'autorità pubblica ai soli membri del pubblico interessato che hanno partecipato al procedimento amministrativo precedente l'adozione di tale decisione. Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia⁷⁴, un accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale e a mezzi di ricorso effettivi richiede, tra l'altro, che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale di adottare misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, compresa eventualmente la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata. Inoltre, qualsiasi procedura di ricorso dovrebbe essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e dovrebbe prevedere meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

⁷³ Sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021, LB e a. contro College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren, C-826/18, ECLI:EU:C:2021:7, punti 58 e 59.

⁷⁴ Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Jozef Križan e altri contro Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-416/10,

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Alla luce dell'elevato numero di installazioni **di allevamento** che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore, fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità.

Emendamento

(27) Alla luce dell'elevato numero di installazioni **agricole per pollame e suini** che dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE e della relativa semplicità dei processi e dei modelli di emissione di tali installazioni, è opportuno stabilire procedure amministrative specifiche per il rilascio delle autorizzazioni e per il funzionamento delle pertinenti attività adattate al settore **come pure procedure di registrazione semplificate**, fatti salvi i requisiti relativi all'informazione e alla partecipazione del pubblico, al monitoraggio e alla conformità. **Inoltre i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione o per la registrazione delle aziende agricole non dovrebbero creare ulteriori oneri amministrativi o finanziari.**

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che gli agricoltori abbiano accesso a finanziamenti sufficienti per sviluppare e modernizzare le installazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 15
Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività di allevamento di pollame, suini *e bovini, nonché per modificare gli allegati I e I bis della direttiva aggiungendo un'attività agroindustriale in modo da garantire che soddisfi i suoi obiettivi in materia di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente*. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁷⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento

(29) Al fine di garantire che la direttiva 2010/75/UE continui a soddisfare i suoi obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni di inquinanti e a conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare la direttiva e stabilire norme operative contenenti disposizioni per le attività di allevamento di pollame *e* suini. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁷⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. ***Le norme operative non dovrebbero precludere l'uso di tecniche emergenti né definire o prescrivere tecniche o tecnologie specifiche. Tali norme operative dovrebbero basarsi su una valutazione completa che tenga conto dell'impatto sulla sostenibilità economica generale, sulla sicurezza, in particolare la sicurezza antincendio, nonché sulla salute e sul benessere degli animali.***

⁷⁷ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 33

Testo della Commissione

(33) È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di

Emendamento

(33) È quindi opportuno che la direttiva 2010/75/UE tratti del diritto all'indennizzo delle persone fisiche per i danni subiti. Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni della direttiva 2010/75/UE grazie ad un'applicazione più efficace della stessa, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vittime di violazioni della direttiva 2010/75/UE non dispongono di un modo efficace per ottenere un indennizzo del danno causato da tali violazioni. Al fine di

rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario **adeguare** l'onere della prova applicabile a tali situazioni. ***Pertanto, se un privato riesce a fornire prove sufficientemente solide da poter presumere che la violazione della direttiva 2010/75/UE sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.***

rafforzare il diritto dei singoli di ottenere un indennizzo per le violazioni della direttiva 2010/75/UE e contribuire a un'applicazione più efficiente delle sue prescrizioni in tutta l'Unione, è necessario **alleggerire** l'onere della prova applicabile a tali situazioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Titolo

Testo in vigore

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Emendamento

-1. il titolo della direttiva è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali **e agricole** (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3) "installazione", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I, ***nell'allegato I bis*** o nell'allegato VII, parte

Emendamento

3) "installazione", l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte 1, e qualsiasi altra

1, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera d
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

17) "pubblico interessato", il pubblico che subisce ***o può subire*** gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione ***o delle condizioni di autorizzazione***, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ***ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse***";

Emendamento

17) "pubblico interessato", il pubblico che subisce gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di un'autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione;

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 3 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) è inserito il punto seguente:

"22 bis) "azienda agricola" o "installazione agricola", un'unità singola, dal punto di vista sia tecnico che economico, soggetta a una gestione unica, all'interno della quale sono svolte le attività di allevamento su larga scala di suini e pollame di cui all'articolo 70 bis;"

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d ter (nuova)

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 23

Testo in vigore

23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 2, **punto 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova***;

* **GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.**

Emendamento

d ter) il punto 23) è sostituito dal seguente:

"23) "pollame", il pollame quale definito all'articolo 4, punto 9, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili*,";

* **GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.**

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera e

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 23 ter

Testo della Commissione

23 ter) "bovini", gli animali domestici della specie *Bos taurus*;

Emendamento

soppresso

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera e

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 3 – punto 23 quater

Testo della Commissione

23 quater) "unità di bestiame adulto" o "UBA", ***l'equivalente pascolo di una vacca da latte adulta che produce 3 000 kg di latte all'anno, senza somministrazione di ulteriori alimenti***

Emendamento

23 quater) "unità di bestiame adulto" o "UBA", ***un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle categorie di unità di bestiame adulto relative a suini e pollame, i cui coefficienti sono elencati***

*concentrati; serve a esprimere le dimensioni delle aziende che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di conversione, con riferimento alla produzione effettiva nell'anno civile, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione**;*

nell'allegato -I bis, al fine di confrontare tali categorie;

** Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5).*

*** Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).";*

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V *o al capo VI bis*.

Emendamento

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare una procedura per la registrazione delle installazioni contemplate esclusivamente al capo V.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Il presente paragrafo non si applica al capo VI bis.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie *interessate*, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.

Emendamento

1. Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie **e gli agricoltori interessati**, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale, l'agenzia europea per le sostanze chimiche e la Commissione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema **di gestione** ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare.

Emendamento

Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare. **La Commissione determina la persona o istituzione idonea a elaborare il sistema di gestione e i fondi con cui coprire i costi. Il sistema di gestione ambientale è riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità,**

adeguatezza ed efficacia.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione su Internet, a titolo gratuito *e* senza limitare l'accesso agli utenti registrati.

Emendamento

3. Il sistema di gestione ambientale di un'installazione è messo a disposizione ***del pubblico interessato*** su Internet, ***su richiesta e*** a titolo gratuito, senza limitare l'accesso agli utenti registrati ***e senza pregiudicare le attività dei produttori in termini di protezione delle informazioni commerciali riservate.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 bis – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) rappresentanti degli agricoltori interessati;

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 27 quater – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso delle installazioni di allevamento disciplinate dalle disposizioni del capo VI bis, i termini applicabili per le disposizioni correlate alle tecniche emergenti possono essere estesi fino a

17 anni.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 24
Direttiva 2010/75/UE
Capo VI bis – titolo

Testo della Commissione

DISPOSIZIONI SPECIALI PER
L'ALLEVAMENTO DI POLLAME,
SUINI *E BOVINI*

Emendamento

DISPOSIZIONI SPECIALI PER
L'ALLEVAMENTO *SU LARGA SCALA*
DI POLLAME *E* SUINI

Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 bis – comma 1

Testo della Commissione

Il presente capo si applica a *tutte le* attività
elencate nell'allegato I bis che
raggiungono i valori soglia di capacità
fissati nello stesso allegato.

Emendamento

1. Il presente capo si applica a
qualsiasi delle seguenti attività *di*
allevamento di suini e pollame che
raggiungono la soglia inferiore:

- a) azienda agricola o installazione*
agricola:
 - i) con più di 40 000 posti per il*
pollame;
 - ii) con più di 2 000 posti per suini da*
produzione (oltre 30 kg); o
 - iii) con più di 750 posti per scrofe;*
- oppure*
- b) azienda agricola o installazione*
agricola con 750 o più unità di bestiame
adulto (UBA). L'equivalente
approssimativo in UBA si basa sui
coefficienti stabiliti nell'allegato -I bis
della presente direttiva.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che gli agricoltori specializzati abbiano accesso a finanziamenti sufficienti per sviluppare e modernizzare le installazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 ter

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70 ter

soppresso

Norme sul cumulo

Se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorizzazioni

Autorizzazioni e procedura di registrazione semplificata

Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di **installazioni** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Gli Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le **installazioni** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di **aziende agricole** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

Gli Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le **aziende agricole** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento

1 bis. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e al primo paragrafo del presente articolo, gli Stati membri possono stabilire una specifica procedura semplificata per la registrazione delle installazioni agricole disciplinate dal presente capo.

La procedura di registrazione semplificata è specificata in un atto vincolante e comprende almeno la notifica all'autorità competente, da parte dell'agricoltore, della sua intenzione di gestire un'attività.

Gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi procedura analoga già in vigore per la registrazione. Essi evitano di creare oneri amministrativi e costi aggiuntivi per gli agricoltori.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le domande di autorizzazione comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

Emendamento

2. Le domande di autorizzazione **o di registrazione semplificata** comprendono quantomeno una descrizione dei seguenti elementi:

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***l'installazione*** e le sue attività;

Emendamento

a) ***l'azienda agricola, i suoi edifici e le sue attività;***

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***i tipi*** di animali;

Emendamento

b) ***il tipo*** di animali;

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) la capacità dell'***installazione***;

Emendamento

c) la capacità dell'***edificio in cui avviene l'allevamento***;

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) le fonti di emissione dell'*installazione*;

Emendamento

d) le fonti di emissione dell'*edificio in cui avviene l'allevamento*;

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'*installazione* in ogni comparto ambientale.

Emendamento

e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'*edificio dove avviene l'allevamento* in ogni comparto ambientale *in condizioni operative normali*.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le domande *comprendono anche* una sintesi *non tecnica* delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. Le domande *possono comprendere* una sintesi delle informazioni di cui al paragrafo 2.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri rilasciano le autorizzazioni o confermano la

registrazione entro sei mesi dalla data della domanda presentata dall'agricoltore.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **il gestore** comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare **alle installazioni** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **l'agricoltore** comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare **all'azienda o installazione agricola in cui avviene l'allevamento** che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario **ed entro due mesi dalla notifica dell'agricoltore**, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quater – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Un anno dopo la piena attuazione del sistema di autorizzazione e registrazione negli Stati membri, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui si valuta l'impatto del sistema sulla redditività economica delle aziende che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto di tutti i costi legati al rispetto delle condizioni stabilite nella presente direttiva, in modo da adeguare opportunamente talune disposizioni derivanti dalla direttiva.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70 quinquies
Obblighi del gestore

soppresso

Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore effettui il controllo delle emissioni e dei livelli di prestazione ambientale associati, conformemente alle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

soppresso

Per un periodo di almeno 6 anni il gestore registra ed elabora tutti i risultati dei controlli, in modo da consentire la verifica del rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies.

Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In caso di mancato rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite di prestazione ambientale stabiliti

soppresso

nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies, gli Stati membri esigono che il gestore adotti le misure necessarie per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il gestore si assicura che lo spargimento sul suolo di rifiuti, sottoprodotti di origine animale o altri residui prodotti dall'installazione sia effettuato conformemente alle migliori tecniche disponibili, come specificato nelle norme operative di cui all'articolo 70 decies e in altre normative pertinenti dell'Unione, e non provochi un inquinamento significativo dell'ambiente.

Emendamento

soppresso

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 quinquies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il gestore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima e senza indugio, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative di cui all'articolo 70 decies. L'autorità competente formula una tale richiesta qualora un cittadino chieda l'accesso ai dati o alle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Emendamento

3. Se del caso, l'agricoltore mette a disposizione dell'autorità competente, su richiesta debitamente giustificata di quest'ultima, i dati e le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente può presentare tale richiesta al fine di verificare il rispetto delle norme operative di cui all'articolo 70 decies. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4/CE, su richiesta dell'agricoltore non sono pubblicate le parti di tali relazioni che riguardano informazioni commerciali o industriali

sensibili o che includono dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 che non sono strettamente necessari ai fini del presente articolo.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 sexies – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora l'inadempienza provochi un degrado significativo delle condizioni locali dell'aria, dell'acqua o del suolo o comporti, o rischi di comportare, un pericolo significativo per la salute umana, l'autorità competente sospende il funzionamento dell'installazione fino al ripristino della conformità.

Emendamento

soppresso

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 septies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di *partecipazione alle* seguenti procedure:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato siano offerte tempestive ed effettive opportunità di *essere consultate nelle* seguenti procedure:

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *l'elaborazione delle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 sulle autorizzazioni per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;*

soppresso

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova *installazione* che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;

Emendamento

b) il rilascio di un'autorizzazione per una nuova *azienda* che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo;

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 octies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'*installazione* esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo.

Emendamento

c) il rilascio di un'autorizzazione aggiornata a norma dell'articolo 70 quater, paragrafo 4, per qualsiasi modifica sostanziale di un'*azienda* esistente che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 ocyies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico, *anche sistematicamente tramite Internet, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli*

Emendamento

2. L'autorità competente rende disponibili al pubblico *interessato, su richiesta*, i documenti e le informazioni

utenti registrati, i documenti e le informazioni seguenti:

seguenti:

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 7 octies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle *installazioni* che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

Emendamento

c) le disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 applicabili alle *aziende* che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 octies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) *le relazioni di ispezione delle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) essi vantano un interesse *sufficiente*;

Emendamento

a) essi vantano un interesse *legittimo e diretto*;

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

La legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 nonies – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, ***compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.***

Emendamento

La procedura di ricorso è giusta, equa, ***proporzionata,*** tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate ***nell'allegato I bis***, tra cui:

Emendamento

La Commissione, ***in cooperazione con gli agricoltori la cui produzione rientra nel campo di applicazione della presente direttiva,*** stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate ***all'articolo 70 bis***, tra cui:

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le pratiche di spargimento sul suolo; **soppresso**

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento; **soppresso**

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) altre misure conformi all'allegato III. **soppresso**

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 25

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle **installazioni e delle specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso.**

Le norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle **aziende.**

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 1 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme operative si basano su una valutazione integrale che tiene conto dei potenziali effetti, tra l'altro, sulla sostenibilità economica generale, sulla sicurezza, in particolare la sicurezza antincendio, e sulla salute e il benessere delle persone e degli animali.

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le norme operative tengono conto delle tecniche di allevamento emergenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e stabiliscono le condizioni alle quali l'autorità competente può concedere un'autorizzazione a un'azienda che utilizza tali tecniche.

Emendamento 71
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25
Direttiva 2010/75/UE
Articolo 70 decies – paragrafo 1 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le regole operative offrono un'ampia gamma di opzioni e non prescrivono l'uso di una particolare tecnica o tecnologia.

Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 25

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le **installazioni** interessate siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le condizioni di autorizzazione per le **aziende** interessate siano conformi alle norme operative di cui al paragrafo 1 entro 42 mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato che stabilisce tali norme.";

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 27

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Affinché le disposizioni della presente direttiva possano conseguire gli obiettivi di prevenzione o riduzione delle emissioni inquinanti e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 76 per modificare l'allegato I o l'allegato I bis, includendo in tali allegati un'attività agroindustriale che soddisfi i seguenti criteri:*

a) *ha o si prevede che abbia un impatto sulla salute umana o sull'ambiente, in particolare a causa delle emissioni inquinanti e dell'uso delle risorse;*

b) *le sue prestazioni ambientali divergono all'interno dell'Unione;*

c) *presenta un potenziale di miglioramento in termini di impatto ambientale mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili o di tecniche innovative;*

d) *la sua inclusione nel campo di*

Emendamento

soppresso

applicazione della presente direttiva è valutata, sulla base dell'impatto ambientale, economico e sociale, in modo che vi sia un rapporto favorevole tra i benefici per la società e i costi economici.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 79 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché una denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 32

Direttiva 2010/75/UE

Articolo 79 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona *responsabile della violazione* dimostrare *di non aver* causato il danno o

Emendamento

4. In caso di richiesta di indennizzo ai sensi del paragrafo 1, suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno e la violazione, gli Stati membri provvedono affinché spetti alla persona *che ha presentato denuncia* dimostrare *che la violazione ha* causato il

di non avervi contribuito.

danno o *vi ha* contribuito.

Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato -I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

33 bis. è inserito l'allegato -I bis di cui all'allegato I bis della presente direttiva;

Emendamento 77
Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)
Direttiva 2010/75/UE
Allegato -I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I bis

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui alla definizione di UBA

Suini	Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
	Altri suini > 30 kg	0,3 UBA
Avicoli	Polli da carne	0,007 UBA
	Galline ovaiole	0,014 UBA
	Struzzi	0,35 UBA
	Tacchini	0,03 UBA
	Anatre	0,01 UBA
	Oche	0,02 UBA
	Altri avicoli n.c.a.	0,001 UBA

Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 34

Direttiva 2010/75/UE
Allegato I bis

Testo della Commissione

Emendamento

34. è inserito l'allegato I bis di cui all'allegato II della presente direttiva;

soppresso

Emendamento 79

**Proposta di direttiva
Allegato I – comma 1 – lettera g**

Direttiva 2010/75/UE

Allegato I – paragrafo 3 – comma 5 – punto 5.3 – lettera a – trattino i

Testo della Commissione

Emendamento

i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica);

i) trattamento biologico (come la digestione anaerobica, **ad eccezione del letame**);

Emendamento 80

**Proposta di direttiva
Allegato II**

Direttiva 2010/75/UE

Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I bis

soppresso

Attività di cui all'articolo 70 bis

1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA).

2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA.

L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione*.

** Regolamento di esecuzione (UE)
n. 808/2014 della Commissione, del 17
luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti		
Riferimenti	COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 2.5.2022		
Parere espresso da Annuncio in Aula	AGRI 2.5.2022		
Commissioni associate - annuncio in aula	20.10.2022		
Relatore(trice) per parere Nomina	Benoît Lutgen 3.5.2022		
Esame in commissione	29.9.2022	24.10.2022	20.4.2023
Approvazione	25.4.2023		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 8 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Paola Ghidoni, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Norbert Lins, Elena Lizzi, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Maria Noichl, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan Ignacio Zoido Álvarez		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Rosanna Conte, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Benoît Lutgen, Irène Tolleret		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Catherine Griset, Achille Variati		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

36	+
ECR	Mazaly Aguilar, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová
ID	Rosanna Conte, Paola Ghidoni, Catherine Griset, Elena Lizzi
PPE	Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Benoît Lutgen, Colm Markey, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedtbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Irène Tolleret, Emma Wiesner
S&D	Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Daniela Rondinelli, Achille Variati

8	-
ID	Ivan David
S&D	Maria Noichl
The Left	Anja Hazekamp
Verts/ALE	Benoît Biteau, Claude Gruffat, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropë

2	0
ECR	Krzysztof Jurgiel
The Left	Chris MacManus

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti		
Riferimenti	COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)		
Presentazione della proposta al PE	6.4.2022		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 2.5.2022		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	ITRE 2.5.2022	AGRI 2.5.2022	JURI 2.5.2022
Pareri non espressi Decisione	JURI 20.6.2022		
Commissioni associate Annuncio in Aula	AGRI 20.10.2022	ITRE 20.10.2022	
Relatori Nomina	Radan Kanev 10.5.2022		
Esame in commissione	12.7.2022	30.11.2022	
Approvazione	24.5.2023		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	55 26 6	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mathilde Androuët, Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Traian Băsescu, Aurélie Beigneux, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Michael Bloss, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Maria Angela Danzi, Esther de Lange, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Hélène Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glueck, Teuvo Hakkarainen, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Marina Measure, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Erik Poulsen, Nicola Procaccini, María Soraya Rodríguez Ramos, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyrali, Edina Tóth, Achille Variati, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Anna Zalewska		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Catherine Chabaud, Estrella Durá Ferrandis, Martin Häusling, Romana Jerković, Radan Kanev, Ska Keller, Ondřej Knotek, Danilo Oscar Lancini, Norbert Lins, Marisa Matias, Marlene Mortler, Max Orville, Marcos Ros Sempere, Jadwiga Wiśniewska		

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Attila Ara-Kovács, Ilana Cicurel, Clare Daly, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Virginie Joron, Erik Marquardt, Pedro Marques, Vera Tax, Kosma Złotowski
Deposito	19.6.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

55	+
NI	Maria Angela Danzi
PPE	Agnès Evren, Radan Kanev, Esther de Lange, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak, Francesca Peppucci, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Maria Spyraiki, Pernille Weiss
Renew	Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Ilana Cicurel, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Max Orville, Erik Poulsen, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Wiezik
S&D	João Albuquerque, Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Estrella Durá Ferrandis, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Romana Jerković, César Luena, Pedro Marques, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Marcos Ros Sempere, Günther Sidl, Vera Tax, Achille Variati, Petar Vitanov
The Left	Malin Björk, Clare Daly, Marisa Matias, Marina Mesure, Silvia Modig, Mick Wallace
Verts/ALE	Margrete Auken, Michael Bloss, Malte Gallée, Martin Häusling, Yannick Jadot, Ska Keller, Erik Marquardt, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

26	-
ECR	Pietro Fiocchi, Teuvo Hakkarainen, Joanna Kopcińska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski
ID	Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Gianna Gancia, Virginie Joron, Danilo Oscar Lancini, Sylvia Limmer, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Christian Doleschal, Norbert Lins, Dolors Montserrat, Marlene Mortler
Renew	Ondřej Knotek, Emma Wiesner

6	0
PPE	Bartosz Arłukowicz, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Christine Schneider
Renew	Andreas Glück, Jan Huitema

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti